



SCHEDA DI NOTIFICA DELLE MODIFICHE AL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

SOMMARIO

Modifiche Health Check e Recovery Package	
Modifica 1 – Nuove sfide Health Check e Recovery Package –Modifiche testuali	Pag. 3
Modifica 2 – Nuove sfide Health Check e Recovery Package –Modifiche tabelle finanziarie	Pag. 16
Altre modifiche	
Modifica 1 - Capitolo 5.2 – Disposizioni comuni a tutte o più misure	Pag. 26
Modifica 2 - Indicatori	Pag. 29
Modifica 3 – Capitolo 5.3.1.2.1 – Ammodernamento delle aziende agr.	Pag. 36
Modifica 4 – Capitolo 5.3.1.2.2. – Miglioramento del valore economico for.	Pag. 40
Modifica 5 – Capitolo 5.3.1.2.3 – Accrescimento del valore aggiunto	Pag. 42
Modifica 6 – Capitolo 5.3.1.2.3 - Accrescimento del valore aggiunto	Pag. 42
Modifica 7 – Capitolo 5.3.1.2.5 - Infrastrutture	Pag. 43
Modifica 8 – Capitolo 5.3.1.2.5 - Infrastrutture	Pag. 44
Modifica 9 – Capitolo 5.3.2.2.6 – Ricostituzione del potenziale forestale	Pag. 45
Modifica 10 – Capitolo 5.3.2.2.7 – Investimenti non produttivi	Pag. 46
Modifica 11 – Capitolo 5.3.3.1.1 – Diversificazione	Pag. 47
Modifica 12 – Capitolo 5.3.3.1.3 – Incentivazione di attività turistiche	Pag. 53
Modifica 13 – Capitolo 5.3.3.2.1 – Servizi essenziali per l’economia	Pag. 55
Modifica 14 – Capitolo 5.3.3.2.3 – Tutela e riqualificazione del patrimonio	Pag. 56
Modifica 15 – Capitolo 5.3.3.2.3 – Tutela e riqualificazione del patrimonio	Pag. 56
Modifica 16 – Capitolo 5.3.4.0 – Leader	Pag. 56
Modifica 17 – Capitolo 5.3.4.1 – Attuazione di strategie di sviluppo locale	Pag. 58
Modifica 18 – Capitolo 9 – Elementi necessari alla valutaz.	Pag. 60
Modifica 19 – Capitolo 10 – Informazioni sulla complementarietà	Pag. 62
Modifica 20 – Capitolo 11 – Designazione delle autorità competenti	Pag. 63

SCHEDA DI NOTIFICA DELLA MODIFICA RICHIESTA

Stato Membro: ITALIA
Regione: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1. Programma

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento C(2008)709 del 15 febbraio 2008.

2. Base giuridica delle modifiche

Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c) del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Modifiche Health Check e Recovery Package

Modifica 1 – Nuove sfide Health Check e Recovery Package – Modifiche testuali

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La modifica dei regolamenti dello Sviluppo Rurale 1698/2005 e 1974/2006 in ordine alle nuove sfide proposte dall'Health Check e Recovery Package ed in particolare alle risorse aggiuntive destinate al raggiungimento di tali sfide, necessitano la presentazione della modifica del Piano di Sviluppo Rurale. In applicazione dell' Articolo 6, paragrafo 1, lettera a del Reg. (CE) n. 1974/2006, detta modifica deve essere notificata alla Commissione entro il 15 luglio 2009 per permettere l'attivazione di tutte le nuove risorse disponibili.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Con i fondi dell'Health Check la Provincia Autonoma di Trento intende rispondere direttamente a due sfide: adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti e gestione delle risorse idriche. Per quanto riguarda le altre sfide, la Provincia ha deciso di rispondere con altri metodi come migliorare l'attrattività della misura (energie rinnovabili, misure di accompagnamento al settore lattiero caseario), utilizzare altri fondi provinciali (banda larga) e implementare le risorse top up (biodiversità e zootecnia).

Si riporta di seguito una nota, volta a dare una spiegazione dettagliata sulle intenzioni della Provincia Autonoma di Trento in merito alle nuove sfide al fine di una migliore comprensione in merito alle modifiche apportate al Piano di Sviluppo Rurale nei diversi capitoli di analisi, giustificazione delle strategie, definizione delle priorità di intervento.

Nella scheda di notifica delle modifiche, vengono quindi adottate le giustificazioni in riparto a tutte le nuove sfide HC e RP e non solamente quelle interessate dai fondi aggiuntivi PSR.

La metodologia affrontata dalla provincia di Trento, per definire le modifiche obbligatorie al proprio PSR intese a rispondere alle nuove sfide HC & RP, nell'intento di semplificare il più possibile il processo stesso di modifica, ha cercato di trovare le necessarie risposte, analizzando le priorità tematiche individuate nell'analisi di contesto del PSR.

In particolare, le macropriorità del PSR si possono riassumere nelle seguenti parole chiave:

- Giovani ed innovazione tecnologica;
- Sostegno al settore zootecnico ed in particolare all'allevamento da latte nelle zone svantaggiate di montagna;
- Razionalizzazione della risorsa idrica;
- Valorizzazione dell'ambiente alpino e della sua biodiversità;
- Diversificazione del reddito delle aziende agricole.

Se a queste priorità affianchiamo le nuove sfide HC, è facile trovare un rapporto di quasi sovrapposibilità e diretta connessione. Si potrebbe, quindi, ipotizzare che in buona parte le nuove sfide trovano già giustificazione nelle azioni previste ed attivate dalle misure del PSR. Tale affermazione è anche supportata dalla attualità dei dati di analisi di contesto in ordine alla recente approvazione del PSR (febbraio 2008).

Nella realtà, la limitatezza delle risorse disponibili e le disposizioni applicative dello Sviluppo rurale hanno determinato la necessità di prevedere specifici criteri di selezione per l'accesso ai fondi. Tali priorità (adottate nei criteri di selezione), pur corrette, in alcuni casi hanno evidenziato degli elementi di criticità nel senso di limitare il raggiungimento di alcuni obiettivi previsti dal PSR stesso.

In questo senso, le modifiche HC & RP proposte, cercano la risposta alle nuove sfide attraverso percorsi diversi:

- l'implementazione dei budget di misura attraverso le nuove assegnazioni finanziarie (misura 121, 125),
- l'implementazione delle risorse aggiuntive intese a sostenere azioni rispondenti alle nuove sfide (misura 211, 214, 323, banda larga);
- la modifica delle priorità di accesso agli aiuti e della percentuale di aiuto pubblico rispetto al costo totale dell'investimento (misura 121, 311).

Le nuove assegnazioni finanziarie sono quindi state riservate all'asse competitività e precisamente alla misura 121, per rispondere principalmente alla sfida dei cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti, mediante la riduzione di input chimici per migliorare la qualità della risorsa idrica, nonché alle misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero caseario. La misura 121, infatti, prevede principalmente aiuti per le aziende di montagna dedite alla zootecnia da latte: fin dal primo PSR del 2000-2006 gran parte delle aziende finanziate nell'ambito degli investimenti aziendali appartiene a questo settore produttivo e si trova in zona svantaggiata di montagna. Considerando che la parte della filiera del latte relativa alla trasformazione è già adeguatamente coperta (il settore lattiero-caseario è fondato su aziende individuali per la parte produttiva ma la trasformazione e commercializzazione è esclusivamente di tipo associazionistico), pare importante accompagnare i produttori nel percorso che sta portando all'eliminazione delle quote latte. Potenziare il sostegno degli investimenti connessi alla produzione lattiero - casearia nell'ambito della misura 121 appare quindi coerente con le nuove sfide e assolutamente necessario per la realtà agricola provinciale di montagna. Obiettivo principale del potenziamento della misura è l'incentivazione di aziende di piccole e medie dimensioni del settore lattiero-caseario, con particolare riguardo alle strutture aziendali che adottano metodi di produzione di alta qualità, sia essa riferita al prodotto finale, che alla qualificazione degli allevamenti dal punto di vista degli aspetti igienico-sanitari, la tutela dell'ambiente e delle condizioni di igiene e benessere degli animali. In particolar modo s'intende incentivare la conversione dell'allevamento con l'obiettivo di ridurre il numero dei capi allevati per facilitare lo sviluppo di percorsi di diversificazione del reddito delle aziende tali da permettere una adeguata integrazione in compensazione degli effetti negativi provocati dalla prossima fuoriuscita dal sistema quote latte. Questi presupposti nel loro insieme rappresentano condizioni essenziali per il potenziamento della redditività delle aziende situate per la pressoché totalità in zona di montagna. Le azioni rivolte all'adeguamento delle capacità di stoccaggio degli effluenti zootecnici, oltre a garantire un uso razionale dei concimi azotati, contribuiscono alla riduzione delle emissioni di metano migliorando i processi di maturazione e fermentazione degli effluenti stessi e favorendo un percorso sinergico di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili attraverso il riuso del biogas.

Le azioni della misura 125 sono invece intese a dare adeguate risposte alla priorità – gestione delle risorse idriche. Sono infatti previste azioni volte alla razionalizzazione ed all'ammodernamento delle strutture sovra-aziendali finalizzate all'approvvigionamento idrico con finalità irrigue. Tali interventi consentono di ottenere un risparmio idrico significativo (oltre il 30%) e di razionalizzare la gestione delle riserve idriche nel loro complesso, anche in considerazione dei cambiamenti climatici in atto, attenuano sensibilmente gli impatti sui corpi idrici attualmente in essere, migliorando quindi sia dal punto di vista qualitativo che da quello quantitativo la situazione dei corsi d'acqua.

In particolare, per rispondere alle indicazioni comunitarie contenute nella direttiva acqua intesa a migliorare e preservare la qualità della risorsa idrica, si propone il sostegno all'introduzione di tecnologie innovative per la distribuzione della miscela antiparassitaria con basso impatto ambientale.

La scelta di riservare le nuove risorse comunitarie ad un solo asse, risponde alle logiche di semplificazione richiamate dalle stesse norme comunitarie in ordine all'HC&RP, nonché per facilitare la rendicontazione separata di dette risorse rispetto alle assegnazioni originarie del PSR, considerato che il loro peso è relativamente modesto.

Altre azioni sia nell'Asse II che nell'Asse III, rispondenti alle nuove sfide saranno attivate attraverso risorse aggiuntive top up.

Appare fondamentale valorizzare le interrelazioni e gli effetti sinergici delle misure e dei diversi assi. Asse 1, Asse 2 e Asse 3 possono trovare punti di incontro e di sinergia in funzione delle diverse tipologie di operazioni e di azioni che si intende promuovere. Per esempio, le misure dell'asse 1 proposte (121 e 125) contribuiscono non soltanto a migliorare la competitività del settore agricolo, in particolare di quello di montagna, ma rendono anche più efficace la gestione dell'irrigazione e contribuiscono ad aumentare la sostenibilità delle attività agricole. Inoltre, consentono di mantenere le attività agricole nelle zone svantaggiate di montagna, che rappresenta il fondamento per la conservazione delle zone rurali ed il mantenimento di un'agricoltura di tipo estensivo in grado di offrire significativi benefici per quanto riguarda gli aspetti ambientali legati al mantenimento delle estese superfici a prato e pascolo provinciali (assorbimento di anidride carbonica, lotta ai cambiamenti climatici; custodia e salvaguardia della biodiversità).

Analogamente, i premi a superficie delle misure 211 e 214 rappresentano non soltanto il riconoscimento monetario di azioni volontarie degli agricoltori finalizzate al mantenimento di pratiche sostenibili e compatibili con il territorio e l'ambiente ma compensano in parte i maggiori costi sostenuti per le lavorazioni in zone svantaggiate.

Inoltre, i premi costituiscono una parte di reddito non trascurabile per molte delle piccole aziende agricole di montagna della Provincia Autonoma di Trento. Inoltre, gli aiuti concessi per le azioni di adeguamento degli stoccaggi e le priorità riservate alle aziende zootecniche che, in regola con il rapporto Uba/ha e le quote produttive, si impegnano a dimensionare correttamente la loro mandria entro i 30 capi in lattazione, determinano una positiva ricaduta sulle misure dell'asse 3 attivando necessarie azioni di diversificazione del reddito.

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene quindi di poter affermare che l'analisi di contesto, la definizione degli obiettivi, delle strategie e delle priorità operative già individuati nel PSR, possano sufficientemente rispondere alle modifiche obbligatorie ed alle relative previsioni attuative.

Per altro parallelamente alle modifiche HC&RP sono state apportate al testo del PSR le necessarie correzioni in ordine agli indicatori, alla demarcazione con le misure attivate dal Piano di Sviluppo Locale nell'area Leader e con gli altri strumenti comunitari così come definiti dal PSN, nonché l'aggiornamento del piano finanziario per gli aiuti aggiuntivi.

Il lavoro di modifica si completa infine con alcune correzioni puntuali riferite alle singole misure del PSR al fine di garantire una migliore e più chiara applicazione in risposta alle mutate condizioni socio-economiche fatte registrare dalla crisi globale in atto.

Nel presente capitolo si intende quindi dare una complessiva indicazione delle scelte operate e delle priorità attivate in risposta alle nuove sfide con il PSR ed in coerenza con le disposizioni comunitarie (pacchetto fitofarmaci, libro verde cambiamenti climatici, nuove sfide ICT, ecc) e con le previsioni attuative del PSN.

La coerenza con gli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC)

La tabella seguente mette in relazione gli OSC con gli obiettivi del PSN e le misure del PSR per le quali sono previste modifiche finanziarie e non, volte a rispondere alle nuove sfide HC e RP.

Da tale analisi emerge come il PSR sia coerente con gli obiettivi strategici stabiliti a livello comunitario e che quindi potrà contribuire in funzione del budget assegnato al loro raggiungimento.

Ulteriori risorse top up sono volte a dare risposta alla crisi del settore latte e alla salvaguardia e valorizzazione della biodiversità alpina.

Le scelte proposte nel PSR sono coerenti con quanto stabilito dagli orientamenti comunitari, laddove si indica che, in linea di massima, il sostegno comunitario deve essere mirato a tipi di operazioni che siano coerenti con gli obiettivi e le disposizioni del Reg. (CE) N. 1698/2005 e che producano effetti potenziali positivi in relazione alle nuove sfide, quali quelli indicati nell'Allegato II di detto regolamento.

Orientamenti strategici comunitari	Regolamento n. 1698/2005	PSN	PSR	
3.4.bis. Affrontare le nuove sfide:				
Azioni chiave	Operazioni	Obiettivi	Effetti potenziali	Misure PSR (Reg. 1698/05)
L'agricoltura e la silvicoltura possono recare un contributo sostanziale al sequestro del carbonio e alla riduzione degli input chimici ed al miglioramento qualità risorsa idrica..	Cambiamenti climatici - gestione risorsa idrica (qualità). Riduzione degli input, attrezzatura agricola di precisione	Risorse idriche	Riduzione degli input chimici in particolare della quantità di pesticidi nonché riduzione della CO2	Articolo 26, ammodernamento delle aziende agricole: - Misura 121.
L'agricoltura e la silvicoltura possono recare un contributo sostanziale al sequestro del carbonio e alla riduzione degli input chimici.	Cambiamenti climatici- Uso razionale dei concimi azotati, adeguamento stoccaggi	Promozione e ammodernamento delle dotazioni strutturali della aziende agricole	Riduzione dell'anidride carbonica (CO ₂), del metano (CH ₄) e del protossido di azoto (N ₂ O).	Articolo 26, ammodernamento delle aziende agricole: - Misura 121.
Per assicurare in futuro una quantità sufficiente e una qualità adeguata delle acque nonché per adattarsi agli effetti previsti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche sarà essenziale adottare pratiche più sostenibili di gestione di tali risorse nell'agricoltura.	Gestione dell'acqua- Tecnologie per il risparmio idrico, sistemi di irrigazione efficienti	Riserve idriche	Miglioramento della capacità di utilizzo razionale dell'acqua e della capacità delle riserve idriche.	Articolo 30, infrastrutture: - Misura 125, settore agricoltura.
Con l'estinguersi del regime delle quote latte sarà accentuata l'esigenza di ristrutturare il settore agricolo. In tale contesto, le misure di sviluppo rurale svolgeranno un importante ruolo di accompagnamento delle riforme nel settore lattiero-caseario.	Misure di accompagnamento del settore lattiero - caseario	Sostegno agli investimenti connessi alla produzione lattiero - casearia	Miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario.	Articolo 26, ammodernamento delle aziende agricole: - Misura 121.
Incremento della produzione di energie rinnovabili da biomasse agricole	Energie rinnovabili- Produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale locale	Promozione innovazione imprese. Creazioni opportunità occupazionali in aree rurali	Riduzione delle emissioni di CO2	Articolo 26, ammodernamento delle aziende agricole: - Misura 121. Articolo 52. diversificazione economia rurale: - Misura 311.

Le misure attivate nell'ambito delle nuove sfide sono quelle del Regolamento e peraltro sono misure già contenute nel PSR approvato dalla CE. Esse possono svolgere effetti positivi tanto in relazione ai vecchi, quanto rispetto ai nuovi orientamenti comunitari.

Le nuove risorse attribuite al PSR vengono destinate alle azioni chiave degli orientamenti comunitari: cambiamenti climatici, gestione della risorsa acqua e sostegno del settore lattiero – caseario ed in forma indiretta biodiversità:

- La misura 121, prevede: aiuti per le aziende di montagna dedite alla zootecnia da latte, sia intesi ad adeguare gli stoccaggi che allo sviluppo di attività di diversificazione del reddito. Potenziare il sostegno degli investimenti connessi alla produzione lattiero - casearia nell'ambito della misura 121 appare quindi coerente con le nuove sfide e assolutamente necessario per la realtà agricola provinciale di montagna. Ciò corrisponde all'azione chiave degli orientamenti comunitari relativa alle misure di accompagnamento delle riforme nel settore lattiero - caseario, alla specifica operazione del Reg. (CE) N. 1698/2005 (Misure di accompagnamento del settore lattiero - caseario) ed agli obiettivi del PSN (Miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario).
- La misura 121 prevede inoltre aiuti per le aziende agricole intesi a rinnovare le dotazioni tecnologiche nell'ottica di ridurre gli input chimici ed in particolare l'utilizzo dei pesticidi nonché le emissioni di CO₂. Ciò corrisponde all'azione chiave degli orientamenti comunitari relativi al sequestro del carbonio e alla riduzione degli input chimici intesi a migliorare la qualità della risorsa idrica, alle specifiche operazioni del Reg. (CE) N. 1698/2005 (utilizzo di attrezzatura agricola di precisione e miglioramento dell'efficienza energetica) ed agli obiettivi del PSN (consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole).
- La misura 125 prevede azioni volte alla razionalizzazione ed all'ammodernamento delle strutture sovra-aziendali finalizzate all'approvvigionamento idrico con finalità irrigue. Il potenziamento di tale misura consente di migliorare la capacità di utilizzo dell'acqua, di razionalizzare la gestione delle risorse con un importante risparmio di acqua stimato in oltre il 30%, dovuto all'introduzione di sistemi microirrigui e di preservare le risorse idriche di fronte alle imprevedibili variazioni stagionali legate ai cambiamenti climatici in atto. Ciò corrisponde all'azione chiave degli orientamenti comunitari relativa all'adozione di pratiche più sostenibili di gestione di tali risorse nell'agricoltura, alla specifica operazione del Reg. (CE) N. 1698/2005 (gestione dell'acqua) ed agli obiettivi del PSN (riserve idriche).
- La misura 311 prevede di migliorare l'appetibilità delle misure di diversificazione attraverso l'adeguamento della percentuale di intervento pubblico con particolare riferimento alle azioni rivolte alla produzione di energia rinnovabile da biomasse di origine agricola. Ciò corrisponde all'azione chiave degli orientamenti comunitari relativa all'incremento della produzione di energie rinnovabili da biomasse agricole, alla specifica operazione del Reg. (CE) N. 1698/2005 (produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale locale) ed agli obiettivi del PSN (creazioni di opportunità occupazionali in aree rurali).

Sinergia tra gli assi:

Le misure dell'asse 1, 121 e 125, puntano ad un incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, all'aumento del reddito agricolo, all'ottimizzazione dei costi di produzione, nel loro complesso tendono ad aumentare l'efficienza, anche energetica, del sistema. Le positive ricadute del sostegno a tali misure superano senz'altro gli obiettivi dell'Asse1. Azioni finalizzate al risparmio energetico ed al rinnovo delle dotazioni tecnologiche e strutturali delle aziende e azioni volte alla gestione consapevole delle risorse idriche locali a scopo irriguo possono certamente contribuire anche agli obiettivi dell'asse 2 ed in generale alle finalità ambientali del PSR.

Analogo discorso può essere fatto per la misura 311 che consente se pienamente realizzata, di ottenere effetti benefici sulla capacità di assorbimento di anidride carbonica con benefici ambientale in termini di biodiversità, territorio e paesaggio. In tal modo la misura permette la valorizzazione del territorio anche in termini turistici, anche per le stesse aziende agricole che possono dedicarsi con migliori risultati ad attività complementari capaci di garantire una integrazione del reddito aziendale.

COERENZA CON IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE

Analisi asse 1 e 2, rispetto all'introduzione delle nuove sfide:

Coerente risulta innanzitutto la strategia proposta per il PSR rispetto alle indicazioni quadro del PSN. Vengono infatti potenziate le misure esistenti, senza stravolgere il senso e le finalità della programmazione, trovando spunti ed opportunità nuove nelle pieghe delle misure già approvate. Tale strategia è stata ampiamente descritta sopra.

Altrettanto coerente risulta la scelta fatta di limitare il numero di nuove sfide da affrontare nell'ambito del PSR e la concentrazione delle nuove risorse su obiettivi concretamente implementabili in funzione della realtà provinciale, maggiormente aderenti alle sue caratteristiche e capaci di svolgere una finalità positiva anche per quanto riguarda gli obiettivi originari del Programma sono in sintonia con quanto previsto dal PSN.

Gli obiettivi per asse del PSN sono condivisi in maniera ampia anche a livello del PSR. Accanto a quelli già definiti, si confermano e rafforzano gli obiettivi del Miglioramento della capacità di utilizzo razionale dell'acqua, da attuare nel PSR attraverso progetti collettivi nell'ambito della misura 125 e del Sostegno agli investimenti connessi alla produzione lattiero - casearia, da raggiungere potenziando la misura 121, investimenti aziendali. Una specifica azione in

applicazione delle misura 121 prevede inoltre di aggiornare la tecnologia aziendale di distribuzione della miscela antiparassitaria con la finalità di ridurre gli input chimici e le emissioni di CO₂. Queste sono due misure importanti, nell'ambito dell'asse 1 del PSR e sono in grado di apportare benefici tanto nella gestione delle risorse idriche provinciali, quanto nel lenire gli effetti negativi dell'abolizione delle quote latte e della liberalizzazione del mercato di questo prodotto. Si segnalano inoltre, significativi benefici ambientali in ordine alla riduzione degli effetti di deriva, della quantità di principi attivi distribuiti, e della CO₂ prodotta dai mezzi meccanici per l'esecuzione dei trattamenti.

Per quanto riguarda le misure dell'asse 2, ancorché non direttamente implementate dalle risorse comunitarie HC & RP, anche in questo caso il PSR accoglie le istanze nazionali in merito di lotta ai cambiamenti climatici e di protezione della biodiversità. Tutelare attraverso la misura 214 le forme di allevamento di tipo estensivo, contenere il carico massimo di bestiame per ettaro, gestire in maniera rispettosa e tradizionale le formazioni erbose rappresentate dai prati permanenti estesamente diffusi e caratteristica fondamentale del territorio e del paesaggio provinciali, tutto questo consente di mantenere ad un livello ottimale l'attività sequestrante di CO₂ svolta dalle specie erbacee prative. Tali superfici possono, assieme alle estese superfici boschive delle zone montane provinciali, contribuire in maniera sostanziale al controllo dell'anidride carbonica in eccesso e come tali devono essere tutelate in maniera adeguata. I premi della misura 214 attualmente prevista dal PSR, prevedono aiuti agli agricoltori che si impegnano al loro mantenimento e quindi, tale misura, è totalmente in sintonia con le finalità comunitarie e con quelle nazionali.

La misura 214 svolge una duplice funzione, non solo per agire contro le cause dei cambiamenti climatici, ma anche per contribuire a salvaguardare la biodiversità. È noto che le formazioni erbose di tipo permanente, soprattutto se coltivate in forma estensiva, rappresentano un ambiente favorevole per numerose specie vegetali ed animali. Mantenere e proteggere queste superfici, preservare e promuovere forme di gestione tradizionale e di tipo estensivo delle formazioni erbose, possono contribuire in maniera sensibile alla tutela della biodiversità: la misura 214, che prevede proprio azioni di questo tipo, va quindi coerentemente potenziata in funzione degli obiettivi aggiuntivi che il PSR è chiamato a raggiungere.

Analogo ragionamento può essere attribuito alla misura 211 che, attraverso la compensazione dei maggiori costi sostenuti dalla aziende di montagna che operano in condizioni di svantaggio, contribuisce in misura importante al mantenimento del paesaggio di montagna caratterizzato dai pascoli e prati alpini, ricchi esempi di biodiversità.

L'implementazione delle risorse aggiuntive per dette misure dell'asse 2, oltre a garantire la continuità di erogazione dei premi per tutto il periodo di programmazione 2007/2013, sono fortemente orientate a rispondere in modo compiuto all'obiettivo biodiversità.

Analisi asse 3, rispetto all'introduzione delle azioni per la banda larga:

Il PSR non si discosta dalle finalità del PSN, laddove questo preveda il sostegno di azioni funzionali alla diffusione della tecnologia della banda larga nelle zone rurali ancora prive di collegamento ADSL. Il PSR, infatti, suggerisce di non inserire azioni specifiche in tal senso in quanto la situazione è tale che le scelte politiche della Giunta provinciale porteranno alla totale copertura del territorio, comprese le zone rurali, entro il 2010. Attualmente su 725 Km di rete preventivati ne sono stati realizzati più del 50% e i rimanenti sono già stati appaltati e in fase di realizzazione. Sarebbe quindi non coerente e ridondante ipotizzare una serie di interventi sulla banda larga nell'ambito del PSR, dato che l'analisi della realtà provinciale porta a concludere che gli sforzi economici, compiuti dall'Amministrazione, già possono in breve tempo risolvere gli svantaggi delle zone rurali in termini di accesso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Pare coerente quindi trasferire, come suggerisce anche il PSN, le risorse previste nell'ambito del Recovery Package sulle nuove sfide comunitarie. Fondamentale è, a livello nazionale, raggiungere la massima copertura del territorio italiano: tale obiettivo verrà raggiunto, per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Trento, di fatto con fondi esclusivamente provinciali e in un ambito decisionale totalmente provinciale.

Preme per altro evidenziare come le previsioni contenute nell'asse 3 prevedano già la possibilità di interventi di collegamento delle realtà periferiche rurali alle reti principali. Quindi, come conclusione di questa analisi, la Provincia Autonoma di Trento non si sottrae assolutamente all'obiettivo comunitario e nazionale della copertura con la banda larga delle zone rurali, ma al contrario vi contribuisce in maniera forte e sostanziale non tanto con fondi comunitari ma di fatto esclusivamente con fondi propri.

Nuove sfide e tipologia delle zone rurali:

La zonizzazione degli interventi resta immutata rispetto a quanto già previsto nel PSR e quindi è coerente con le indicazioni del PSN.

Priorità territoriali di intervento:

Anche le priorità territoriali restano le medesime del PSR già approvato: si ricorda qui che le misure dell'asse 1 e dell'asse 2 hanno una valenza trasversale su tutto il territorio provinciale (capoluogo provinciale - zona rurale A e tutto il resto del territorio - zona rurale D). Ciò per permettere l'applicazione per esempio delle misure dell'asse 2, come la

misura 214, anche nelle zone montane con altitudine più elevata del Comune di Trento. In quest'ottica l'applicazione trasversale delle misure 121 e 125, può potenziare gli effetti delle azioni da sostenere, permettendo risultati più omogenei e migliori su tutto il territorio provinciale.

Nuove sfide ed equilibrio tra gli assi:

Il rapporto percentuale tra assi così come già definito nel PSR viene garantita attraverso lo spostamento di risorse dalla Misura 125 (asse 1) alla Misura 321 (asse 3). Le nuove risorse infatti attribuite in toto all'asse 1, determinano un lieve difetto per le risorse assegnate all'asse 3, che viene appunto compensato o recuperato.

CAMBIAMENTI CLIMATICI

Le emissioni del settore agricolo rispetto al totale nazionale, espresse in equivalenti di anidride carbonica, ammonterebbero a circa il 92% per l'ammoniaca, all'8,3% per il protossido di azoto, al 46% per il metano e all'1,7% per l'anidride carbonica (Istat, 2008). Il settore primario, inoltre, sarebbe responsabile di rilevanti emissioni di monossido di carbonio, polveri sottili e ossidi di azoto che nel 2005 avrebbero contribuito rispettivamente al 33,31 e 11% delle corrispondenti emissioni nazionali. Tali emissioni sono per lo più attribuibili ad attività di servizio al settore primario quali il trasporto.

Le emissioni di metano, rispetto alle altre, sono più strettamente associate all'attività zootecnica e specificatamente ai processi digestivi dei ruminanti ed alla fermentazione delle deiezioni. I volumi di emissioni sono influenzati dal carico di bestiame, dalla specie allevata, dalla produttività del sistema di gestione, ecc.

La Provincia Autonoma di Trento, per rispondere a tale sfida ha deciso di puntare attraverso due operazioni della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole":

- all'adeguamento degli stoccaggi delle deiezioni per l'uso più razionale degli effluenti zootecnici;
- al rinnovamento del parco atomizzatori per il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione degli input.

Relativamente al primo punto, sebbene allo stato attuale lo stoccaggio di 90 giorni delle deiezioni previsto dalla normativa per le zone non vulnerabili sia soddisfatto, nel corso degli ultimi anni, a seguito dei cambiamenti climatici in corso, si sono verificati alcuni eventi calamitosi che hanno comportato l'impossibilità di spandimento agronomico. Ad esempio, nel corso della primavera del 2008 si sono registrate eccezionali piogge primaverili e nel 2009 molti terreni a bassa quota erano ancora innevati nei mesi di aprile e maggio, le vasche di stoccaggio risultavano quindi essere insufficienti a contenere gli effluenti.

Di conseguenza, per permettere un uso più razionale di concimi azotati è necessario incrementare la capacità di stoccaggio delle deiezioni, con volumi che possano contenerle per 120-130 giorni. Tale necessità è accentuata anche dall'accresciuta sensibilità delle amministrazioni locali in ordine a ristrette finestre temporali di spandimento corrispondenti ai ristretti periodi vegetativi delle colture agrarie e in ordine all'emissioni di cattivi odori. Tale azione potrà inoltre avere un beneficio derivato attraverso lo sfruttamento del biogas generato dalla gestione dei nuovi stoccaggi.

Il rinnovamento del parco atomizzatori, invece, risponde non solo alla sfida dei cambiamenti climatici grazie al miglioramento dell'efficienza energetica, ma anche alla salvaguardia della biodiversità ed al miglioramento della qualità della risorsa idrica, grazie alla riduzione degli input chimici (come si vedrà più avanti).

Considerando che per ogni trattamento fitosanitario in un impianto frutticolo specializzato (melo) vengono percorsi circa 4 km/ha all'interno dell'appezzamento (ipotizzando un sesto di impianto di 3 metri tra le file e 1 metro sulla fila) e che a questi si aggiungono, essendo il territorio provinciale caratterizzato da una forte polverizzazione fondiaria, circa 1,5 km/ha su strade agricole per gli spostamenti dal punto di carico del serbatoio all'appezzamento da trattare (tali spostamenti sono circa dimezzati nei trattamenti a basso volume). Le emissioni di CO₂ per ogni km percorso vengono stimate in 700 g CO₂ per km percorso nei trattamenti ad alto volume, 600 g CO₂ per km percorso nei trattamenti a basso volume (minore impegno di potenza conseguente alle minori pressioni di esercizio della pompa e alla minore quantità di aria prodotta dal ventilatore) e circa 400 g CO₂ per km negli spostamenti dal punto di carico all'appezzamento da trattare (pompa e ventilatore spenti).

Si può pertanto stimare una riduzione di circa il 20% delle emissioni di CO₂ per l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari, concimazioni fogliari ecc. riconducibile alla minore quantità di liquido distribuita con conseguenti minori tempi morti per carico serbatoio e preparazione miscela, minori spostamenti in campagna e su strada, minori pressioni di esercizio delle pompe, minore quantità di aria prodotta dal ventilatore (minore impegno di potenza per tempi più ridotti).

È importante ricordare come, nella nostra Provincia non sia diffusa la coltura a seminativo dove il rinnovo annuale delle colture e la lavorazione del terreno determinano un importante consumo di carburante fossile. Per la realtà provinciale caratterizzata nel fondovalle ed in collina da colture frutticole o viticole, le pratiche di meccanizzazione colturale sono quasi esclusivamente dedicate ai trattamenti antiparassitari.

	ATOMIZZATORE ALTO VOLUME			ATOMIZZATORE BASSO VOLUME		
	Distanza percorsa [km/ha]	Emissione unitaria CO2 [g/km]	Emissione CO2 [g]	Distanza percorsa [km/ha]	Emissione unitaria CO2 [g/km]	Emissione CO2 [g]
Distanza percorsa in ogni campo per ogni trattamento	4	700	2800	4	600	2400
Spostamenti dal punto di carico per ogni trattamento	1,5	400	600	0,75	400	300
Totale emissione CO2			3400			2700

In Provincia Autonoma di Trento negli ultimi anni (dati disponibili fino al 2007) sono state distribuite per uso agricolo le quantità di prodotti fitosanitari sotto riportate distinte per categoria.

PRODOTTI FITOSANITARI E TRAPPOLE DISTRIBUITI PER USO AGRICOLO in PROVINCIA AUTONOMA TRENTO DISTINTI PER CATEGORIA [DATI ISTAT ESPRESSI IN KG]							
	FUNGICIDI	INSETTICIDI E ACARICIDI	ERBICIDI	VARI	BIOLOGICI	TOTALE [kg]	TRAPPOLE [numero]
1999	1.666.617	735.037	138.548	168.491	182	2.708.875	3.016
2000	1.374.057	726.913	137.946	149.752	273	2.388.941	4.116
2001	1.276.815	729.057	178.134	135.476	422	2.319.904	43.615
2002	1.322.579	720.454	213.166	119.956	1.110	2.377.265	2.511
2003	1.301.022	797.712	213.047	128.117	1.165	2.441.063	951
2004	1.263.165	885.010	142.518	121.709	1.616	2.414.018	16.820
2005	1.224.280	746.912	155.351	131.433	1.611	2.259.587	5.035
2006	1.180.964	826.197	212.276	139.973	1.431	2.360.841	20.515
2007	1.323.464	857.006	184.851	138.018	1.457	2.504.796	18.596

PRESUPPOSTI TECNICI DELLA MISURA

Il consistente rinnovo degli impianti frutticoli che è stato effettuato negli ultimi anni in Trentino, passando da portinnesti ad alta vigoria a portinnesti nanizzanti (su melo che rappresenta la specie più coltivata in Provincia di Trento il più diffuso è M9) ha permesso la realizzazione di impianti più razionali con piante di taglia ridotta (altezza 3-4 metri) che permette l'utilizzo di atomizzatori piccoli (anche portati) a basso volume. Questo grazie al fatto che diminuendo la taglia delle piante diminuisce anche il volume di miscela fitosanitaria da distribuire a volume normale: con piante di taglia grande (5-6 metri di altezza) servono 25 hl./ha per ogni trattamento mentre invece con piante di taglia ridotta (3-4 metri di altezza) ne servono 15 hl./ha. Utilizzando le più evolute attrezzature a basso volume che permettono la distribuzione dei prodotti fitosanitari in forma concentrata (fino a 10 volte rispetto volume normale) viene distribuita una quantità molto inferiore di miscela fitosanitaria e anche grazie ad alcuni dispositivi "antideriva" si riesce ridurre di molto la quantità di prodotto che non raggiunge la vegetazione ma si disperde nell'ambiente aumentando di conseguenza l'efficienza e l'efficacia del prodotto fitosanitario.

Gli atomizzatori tradizionali sono di solito provvisti di un ventilatore che produce una notevole quantità di aria (circa 70.000-80.000 metri cubi per ora) indispensabile per portare la miscela fitosanitaria sulla vegetazione che nei frutteti tradizionali (alta vigoria e altezza delle piante maggiore di 5 metri e con distanza tra le file maggiore di 5 metri) è abbastanza distante dal punto di emissione del prodotto fitosanitario (ugello) tale notevole quantità d'aria rischia però di portare lontano dalla vegetazione una certa quantità di prodotto fitosanitario soprattutto se le gocce sono di dimensioni molto piccole (micron).

Gli atomizzatori moderni a basso volume al fine di ridurre la deriva dispongono di convogliatori (detti "torrette") che avvicinano notevolmente l'ugello alla vegetazione e pertanto utilizzano una quantità molto inferiore di aria (30-40.000 metri cubi ora) inoltre per ridurre ulteriormente la deriva nei trattamenti vicini ad aree sensibili (corsi d'acqua, zone abitate, edifici pubblici, strade ecc.) dispongono di dispositivi per escludere totalmente l'effetto del ventilatore sul lato di bordo dell'appezzamento trattato e di ugelli che producono gocce di dimensioni uniformemente più grosse (ugelli antideriva).

EFFETTI ATTESI SOSTITUZIONE ATOMIZZATORI AD ALTO VOLUME CON MACCHINE A BASSO VOLUME DOTATE DI DISPOSITIVI PER LA RIDUZIONE DELLA DERIVA

Si ritiene che la sostituzione ogni atomizzatore ad alto volume con una macchina a basso volume dotata di dispositivi per la riduzione della deriva possa determinare mediamente i seguenti risultati:

1. riduzione del 50% della quantità di miscela fitosanitaria distribuita per unità di superficie coltivata – tale effetto è riconducibile alla maggiore concentrazione della miscela fitosanitaria consente comunque di risparmiare una certa quantità di acqua nella preparazione della miscela
2. riduzione del 10% della quantità di prodotto fitosanitario utilizzato per unità di superficie coltivata - tale effetto è riconducibile alla maggiore efficienza ed efficacia del prodotto fitosanitario distribuito conseguente alla diminuzione della quantità dispersa nell'ambiente a causa della deriva
3. riduzione dei consumi energetici del 20% e conseguente di riduzione delle emissioni di CO₂ - tale effetto è riconducibile alla minore quantità di liquido distribuita con conseguenti minori tempi morti per carico serbatoio e preparazione miscela, minori spostamenti in campagna e su strada, minori pressioni di esercizio delle pompe, minore quantità di aria prodotta dal ventilatore (minore impegno di potenza per tempi più ridotti)
4. riduzione di almeno il 10% della quantità di prodotto fitosanitario disperso nell'ambiente (deriva) con conseguenti effetti positivi sull'ambiente stesso– gli effetti misurabili si esplicano in termini di minori pericoli di contaminazione di acqua, aria e suolo, effetti positivi sulla biodiversità nelle aree rurali e miglioramento della convivenza con le popolazioni residenti nelle aree rurali.

ENERGIE RINNOVABILI

Il PSR al fine di far fronte alla priorità energie rinnovabili, prevista dall'art. 16 bis del Reg. (CE) N. 1698/2005 prevede il sostegno agli impianti per la produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale. Questa operazione è prevista sia all'interno dell'Asse 1 (Misura 121) che dell'Asse 3 (Misura 311). Al fine di incentivare la realizzazione di questa tipologia di impianti è stata proposta una modifica alle due schede di misura volta a favorire una maggiore propensione delle imprese zootecniche ad investire nel settore delle energie rinnovabili, abbassando al 40% la soglia massima di aiuto ai sensi delle misure PSR, soglia che permette l'accesso agli aiuti complementari del pacchetto energia (aiuti nazionali) nella forma di "tariffa omnicomprensiva" per ogni Kwh immesso nella rete elettrica per un periodo di 15 anni consentono di ammortizzare gli onerosi investimenti necessari per la realizzazione degli impianti costruiti a livello aziendale, la cui realizzazione in assenza degli incentivi statali non risulterebbe conveniente. Ne consegue che l'effetto atteso consiste nella realizzazione sul territorio provinciale di alcuni impianti per la produzione di energia dal trattamento delle deiezioni zootecniche o di altre biomasse agricole.

Le biomasse prodotte negli allevamenti zootecnici rappresentano la maggiore fonte a livello provinciale di potenziale sviluppo di energie da fonti rinnovabili per le imprese agricole.

Preme inoltre evidenziare come la politica energetica della Provincia Autonoma di Trento risponda già da diversi decenni agli obiettivi fissati dall'Unione europea di produrre entro il 2010 il 21% di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. Il saldo energetico della Provincia è infatti positivo; ogni anno, l'energia elettrica consumata in tutto il Trentino è pari al 92% dell'energia idroelettrica prodotta, che equivale a 3,8 T Wh (3,8 miliardi di kWh). Per la maggior parte la generazione avviene con le piccole derivazioni, con potenza fino a 220 kW o compresa fra 220 e 3 mila kW, gestite dalle aziende municipalizzate, le imprese minori e gli autoproduttori.

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Il 27 giugno 2008, a chiusura dei lavori dell'ottava Conferenza Ambientale delle regioni europee, 50 ministri e assessori regionali d'Europa hanno firmato la Carta di Saragozza definendo la risorsa idrica il nuovo oro blu. Il suo uso razionale è diventato uno dei problemi più seri e critici del nuovo millennio per tutta l'umanità.

Il processo comunitario di rinnovamento dell'approccio della tutela delle acque è cambiato nel 2000 con la pubblicazione della direttiva 2000/60/CE (WFD). La provincia Autonoma di Trento in applicazione di detta direttiva ha pubblicato il proprio Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) quale testo unico contenente le norme di tutela delle acque dagli inquinamenti ma anche riguardante tutti gli aspetti che afferiscono all'utilizzo delle acque: potabile, industriale, per la produzione di energia rinnovabile, per scopi irrigui.

In Italia il 4.5% della SAU è irrigua, in Trentino solo il 2.5%. Questo scostamento è dovuto al fatto che in Trentino le superfici irrigue afferiscono alle sole colture intensive (frutticoltura e viticoltura), mentre di norma seminativi e prati stabili non sono asserviti da impianti di irrigazione.

Fin dagli anni 70/80 attraverso l'opera dei Consorzi di miglioramento fondiario sono stati attivati a servizio delle aree frutticole e viticole impianti di irrigazione a pioggia e nel fondovalle con sistemi di aspersione.

Nell'ultimo decennio è iniziato in Trentino un importante percorso di rinnovo degli impianti inteso ad introdurre sistemi di microirrigazione in grado di garantire un effettivo risparmio dell'uso dell'acqua pari al 30%. Tale percorso risulta oggi particolarmente attuale ed importante sia nell'ottica di rispondere alle nuove disposizioni comunitarie, sia per contenere i consumi all'interno dei massimali di concessione irrigua previsti dal PGUAP e applicati dal processo di rinnovo delle concessioni idriche.

In trentino operano circa 230 Consorzi che garantiscono gli interventi di infrastrutturazione e approvvigionamento dell'acqua ai fondi agricoli. L'analisi della situazione esistente contenuta nel PSR è pertinente e valida anche in considerazione delle nuove sfide introdotte.

Attraverso la misura 125 del PSR sono state attivate le azioni necessarie a soddisfare gli obiettivi previsti sia dagli OCS che dal PSN in ordine alla forte priorità riservata alla risorsa idrica. Con le disponibilità riservate a detta misura dai fondi ordinari del PSR, sono stati previsti circa 50 interventi di adeguamento degli impianti irrigui con l'introduzione di sistemi di distribuzione a goccia. Le relative superfici interessate sono state stimate in circa 2000 ha.

Anche se l'impatto del settore agricolo sulla risorsa acqua dal punto di vista quantitativo va ritenuto nel complesso accettabile, tenuto conto dei cambiamenti climatici in corso e della crescente importanza delle risorse idriche anche in una zona alpina come la Provincia Autonoma di Trento, appare importante migliorare l'efficienza dell'utilizzo dell'acqua a scopo irriguo. Si intende quindi necessario proseguire nell'adeguamento degli impianti irrigui esistenti e dell'adozione di tecnologie orientate al risparmio idrico, al fine di rendere pienamente sostenibile, dal punto di vista ambientale, questa fondamentale pratica agronomica. Ciò riveste un'importanza fondamentale soprattutto in quei territori della Provincia Autonoma di Trento in cui la disponibilità di acqua è limitata a causa della scarsità delle precipitazioni annuali e dei limiti di Deflusso minimo vitale (DMV) indicati dal PGUAP, particolarmente impegnativi da rispettare e che potrebbero nel prossimo futuro ridurre di molto i volumi concessi a scopo irriguo.

In considerazione della forte valenza di questa priorità definita sia negli orientamenti comunitari relativi alle nuove sfide che nelle priorità e strategie del PSN, la Provincia intende riservare più del 60% delle nuove risorse derivanti dall'HC&RP per rafforzare il sostegno di azioni ricomprese nella misura 125 ed in particolare destinate alla realizzazione di impianti caratterizzati da sistemi di microirrigazione.

Si stima che le nuove risorse potranno sostenere progetti a servizio di una superficie pari a 800 ha di SAU irrigua. Considerato che con i sistemi irrigui a pioggia il consumo nominale è pari a 1l/sec/ha. Con i sistemi microirrigui il consumo nominale è pari a 0,5l/sec/ha. Il risparmio teorico del 50% è ridotto nella pratica ad un risparmio del 30% circa in riferimento al fatto che con i sistemi microirrigui i turni di irrigazione sono meno intensi ma più frequenti per evitare che le colture vadano in stress idrico.

BIODIVERSITA'

La conservazione della biodiversità dell'agroecosistema è uno degli obiettivi dell'Asse 2 del PSR. Il PSR ha già dato ampia risposta a tale priorità con una dotazione finanziaria che ha destinato oltre il 50 delle risorse FEASR all'Asse. Fondamentalmente è la 214 che ha attivato tipologie intervento a favore di tale priorità:

- misura 214 A introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica;
- misura 214 B gestione dei prati e dei pascoli;
- misura 214 C impiego di metodi di produzione specificamente destinati alla conservazione della biodiversità e delle specie animali (siepi, filari, alberi isolati, boschetti, fossati, Re di quaglie);
- Misura 214 G misure agroambientali nelle aree Natura 2000 (piccole aree umide, prati, pascoli e produzioni vegetali);

Discorso a parte merita la misura 211, che nella sua logica applicativa, adotta un algoritmo di calcolo per la determinazione dell'indennità volta a premiare le aziende non intensive. Viene aumentato il sostegno alle aziende zootecniche con un basso rapporto mais/prato e uba/ha che privilegiando la pratica dell'alpeggio e la coltivazione del prato stabile, custodiscono la biodiversità sulla gran parte del territorio. Sempre nell'ottica di incentivare l'agricoltura estensiva è previsto inoltre un sostegno al castagno e all'olivo.

Merita inoltre sottolineare come l'ambiente e conseguentemente il paesaggio e la qualità della vita, elementi che costituiscono per la nostra realtà il motore dell'economia, siano stati oggetto di particolare attenzione. Infatti sono state aggiornate le risorse a valere sulla tabella 8 in corrispondenza della misura 211 e 214.

L'integrazione di risorse aggiuntive sulla misura 211 (Capitolo 8 AIUTI DI STATO AGGIUNTIVI) è volta a garantire la copertura finanziaria della misura nelle campagne 2011, 2012 e 2013. All'atto della stesura del PSR le previsioni finanziarie condotte sulla base dell'esperienza maturata nella precedente programmazione erano state sottostimate. Infatti la possibilità di gestire nell'algoritmo di calcolo fattori quali pendenza e altitudine delle superfici coltivate (grazie al GIS) ha determinato una maggiore precisione nella determinazione degli "svantaggi ambientali" ma un aumento dei pagamenti.

L'integrazione di risorse aggiuntive sulla misura 214 è opportuna in quanto all'atto della stesura del PSR sono state sottostimate le risorse cofinanziate. È inoltre stato stimato un incremento delle superfici coltivate con metodo biologico, di conseguenza tale integrazione andrebbe a supportare tale fenomeno.

Attraverso l'implementazione degli aiuti aggiuntivi top up relativi alle misure 211 e 214 il PSR della Provincia Autonoma di Trento intende rispondere alla nuova sfida health check biodiversità. La scelta di operare attraverso risorse aggiuntive è dettata dalle esigue risorse comunitarie rese disponibili per la Provincia dal riparto nazionale che non sarebbero risultate sufficienti a coprire l'intera necessità per l'Asse 2.

Occorre inoltre sottolineare come a tale priorità risponda in modo importante pure l'operazione supportata da risorse HC&RP volta a rinnovare il parco atomizzatori (Asse 1 misura 121). Infatti come ampiamente illustrato al paragrafo Cambiamenti climatici il rinnovamento del parco atomizzatori determina la riduzione del 50% del volume di miscela asperso nell'ambiente, riduzione del 10% dei principi attivi utilizzati ed un'ulteriore riduzione del 10% della quantità di miscela "persa" nell'ambiente per contenimento dell'effetto deriva. L'aumentata efficienza ed efficacia delle applicazioni fitoiatriche nel loro complesso (maggiore precisione nel contenere fitofagi, fitomizi e patogeni) determina senza dubbio la riduzione degli effetti collaterali della moderna agricoltura salvaguardando gli organismi utili e dando un contributo alla produzione integrata.

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Il PSR fa già fronte alla presente priorità in quanto è già stata fatta a livello strategico una scelta decisa verso tale settore. All'interno dell'Asse 1, infatti, sia la misura 121 che la misura 123 garantiscono massima priorità agevolando sia gli investimenti alle imprese che le strutture di trasformazione. Un ruolo decisivo nel sostegno alle produzioni foraggere (prato/pascolo) è garantito dalle misure agroambientali e dall'indennità compensativa dell'asse 2 (ampiamente potenziato con risorse aggiuntive, vedi capitolo 8). Il settore lattiero caseario rappresenta la principale attività agricola nei territori più svantaggiati delle valli di montagna. Il difficile momento di congiuntura economica penalizza fortemente la redditività delle imprese zootecniche, al punto che i proventi derivanti dalla vendita del latte difficilmente riescono a coprire le spese sostenute dalle imprese per i normali costi di produzione e per gli ammortamenti degli investimenti.

Le modifiche apportate al PSR in risposta alla priorità "Misure di accompagnamento alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario" oltre che di carattere finanziario (top up Misure 211 e 214), sono anche di carattere normativo. L'attuale applicazione della misura 121 per il comparto zootecnico, prevede per l'accesso agli aiuti limiti dimensionali per la costruzione e la ristrutturazione delle stalle (massimo 50 capi da latte) che sono previsti al fine di promuovere un modello di sviluppo zootecnico sostenibile nel contesto ambientale del territorio provinciale.

La modifica proposta intende rafforzare il concetto sopra esposto al fine di indirizzare gli allevatori verso decisi percorsi di diversificazione del reddito in risposta al probabile futuro peggioramento delle condizioni economiche della zootecnia da latte in montagna. Si propone la definizione di un livello di priorità assoluto a favore degli operatori zootecnici che allevano vacche da latte e che gestiscono stalle di ridotte dimensioni (massimo 30 vacche da latte più la relativa rimonta). Questo tipo di allevamento risponde pienamente alle esigenze socio-ambientali delle vallate di montagna, dove la presenza di allevatori che gestiscono piccole stalle è ritenuta strategica al fine di mantenere e sviluppare l'attrattività del territorio e nel contempo sviluppare attività complementari di diversificazione del reddito che migliorano sia la fruibilità del territorio stesso che la redditività delle imprese zootecniche.

INFRASTRUTTURE PER INTERNET A BANDA LARGA NELLE ZONE RURALI

Il fatto che a livello Comunitario sia stata data grande importanza al problema del digital divide e che sia richiesto uno sforzo comune nell'ampliamento delle infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali supporta le scelte strategiche della PAT e conferma la correttezza della strada che da qualche anno è stata intrapresa.

La banda larga è un elemento necessario per lo sviluppo. La PAT dal 2002 ha promosso il progetto Banda Larga al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- evitare l'isolamento di aree geografiche già svantaggiate;
- colmare il digital divide infrastrutturale con una rete che fornisca uguale accesso per tutti alle opportunità offerte dalla società dell'informazione;
- creare un contesto dove le innovazioni sui servizi non siano limitate dalla disponibilità di banda
- garantire agli operatori l'accesso alle infrastrutture, per fornire a imprese e cittadini di tutto il territorio provinciale i servizi, altrimenti disponibili nelle aree urbane;
- utilizzare un modello di erogazione dei servizi efficace ed efficiente.

Governance: la PAT finanzia l'80% delle iniziative e definisce il modello gestionale coinvolgendo alcune società partecipate per:

- gestire i progetti per la realizzazione dell'infrastruttura di rete provinciale per la larga banda;
- gestire i servizi informatici dedicati alla pubblica amministrazione;
- gestire la rete, erogare servizi di connettività per la pubblica amministrazione, affittare le infrastrutture ad operatori di mercato interessati a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie.

Nel PSR è stato deciso di non inserire ulteriori operazioni in merito a questa priorità e di non utilizzare i fondi HC&RP per la banda larga. La scelta è motivata dal fatto che è già operativo un progetto con relativo piano di sviluppo e dotazione finanziaria come illustrato di seguito (tutte le attività inerenti le telecomunicazioni fanno capo a Trentino Network che, essendo al 100% di proprietà della Provincia, si configura come società "in house"). Il PSR prevede già due misure con operazioni a supporto di internet e banda larga come precisato nel capitolo 5:

- la misura 311, operazioni per l'adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione e del commercio elettronico;
- la misura 321, operazioni per la realizzazione di linee tecnologiche.

Inoltre nelle zone rurali opera il Programma Operativo FESR 2007-2013, che prevede azioni a favore delle ICT.

Il progetto per la larga banda nella Provincia Autonoma di Trento

Il progetto nasce sulla scorta delle risultanze di un gruppo di lavoro che ha consentito di definire il primo atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1779 del 26 luglio 2002. Successivamente, con l'articolo 19 della Legge Provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 è stato codificato il modus operandi della Provincia nel campo delle telecomunicazioni, in armonia con quanto disposto dal Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259), che all'articolo 6 stabilisce che gli enti territoriali possono operare per il tramite di società controllate.

In relazione alle novità introdotte dall'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il c.d. Bersani, anche il sistema delle società pubbliche che si occupano di ICT è stato rivisto, tenuto peraltro conto della necessità di semplificare la filiera decisionale per una maggior efficienza ed efficacia nel perseguimento degli obiettivi. Pertanto, in data 1 ottobre 2008, è avvenuta la fusione per incorporazione di Tecnofin Immobiliare S.r.l. (società incorporata) nella Trentino Network S.r.l. (società incorporante) con efficacia dal 3 ottobre 2008. In tal modo tutte le attività inerenti le telecomunicazioni fanno ora capo a Trentino Network che, essendo al 100% di proprietà della Provincia, si configura come società "in house".

Lo stato di fatto

Le realizzazioni

Sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1932 del 15 settembre 2006, con la quale è stato approvato il piano che prevede la progettazione e l'esecuzione della rete a larga banda nell'intervallo 2006-2010, si è realizzata la tratta Bellamonte – Canal San Bovo (**43 km**), e sono stati completati il potenziamento e l'estensione della rete sul territorio comunale di Trento, relativi alla sostituzione dell'attuale cavo a 100 fibre con tre cavi da 144 fibre, su uno sviluppo lineare di **23 km**, che si aggiungono agli altri **11 km** di proprietà di Trentino Network. Nell'ambito del protocollo d'intesa con il Comune di Trento sono in fase di realizzazione le tratte di dorsale e distribuzione cittadine.

Sempre in termini realizzativi, è proseguita la collaborazione con i servizi Opere Stradali, Opere Igienico-sanitarie e Ripristino e Valorizzazione ambientale per la posa di cavidotti per la fibra ottica, che ha portato alla realizzazione di oltre **110 km** di infrastruttura di dorsale e circa **50 km** di infrastruttura di distribuzione. Con il supporto del Servizio Gestione Strade sono state altresì realizzate in amministrazione diretta, mediante l'utilizzo di un mini-trencher, brevi tratte a completamento di altri interventi in via di realizzazione. Attualmente sono stati realizzati circa **320 km** di infrastruttura su complessivi **770 km**, mentre ne sono in appalto circa **300 km**. Relativamente ai nodi, sono attualmente disponibili **12** strutture sulle circa **90** totali, ed è stato allestito da Tecnofin presso la sede di Trentino Servizi un primo nodo di **90 m²** per le necessità di funzionamento dell'anello di Trento.



I costi

Con il progetto preliminare il costo per la realizzazione della rete di dorsale era stimato in oltre 130 milioni di euro, esclusi i costi per la realizzazione delle opere murarie dei nodi. Attualmente, con l'evoluzione della progettazione definitiva ed esecutiva, in base alla riduzione del costo della fibra e ai risparmi stimati sugli allestimenti dei nodi, il quadro economico è ridefinito secondo la tabella di seguito riportata, ripresa dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1932 del 15 settembre 2006, che ha approvato il piano di realizzazione dell'infrastruttura di rete a larga banda di Tecnofin Immobiliare, ora Trentino Network.

Sezione Tecnofin

Incarichi professionali (esecutivi, DL, 494)	2.500.000,00
Appalti (parte lineare)	28.000.000,00
Appalti (parte nodi edile)	7.500.000,00
Appalti (parte nodi allestimento PA) *	4.500.000,00
Appalti (parte nodi allestimento "completo") **	17.500.000,00
Appalti nodi Trento ***	9.000.000,00
Rete wireless	10.000.000,00
Appalti fibre ottiche	13.000.000,00
Appalti apparati	9.000.000,00
	101.000.000,00

* 30% nodi passivi e 50% nodi attivi

** 20% allestimento completo


*** allestimento completo

A questo si aggiungono circa **16** milioni di euro investiti direttamente dalla Provincia.


L'accordo con Telecom Italia

Nelle more della realizzazione della rete, Informatica Trentina ha sottoscritto un contratto in modalità IRU con Telecom Italia per disporre di connettività a 8 Gbps sui circa 550 km di rete dell'operatore dominante. Lo stesso contratto, attivo da inizio 2006, prevede collegamenti a 2 Gbps su 11 sedi ospedaliere e 1 Gbps su 53 sedi comunali. Il servizio è stato attivato su tutte le sedi ospedaliere e su circa il 90% delle sedi comunali.

Rete di distribuzione Ovest



Rete di distribuzione Est



L'accordo, prevede una durata contrattuale di 5 anni, fino al 2010, e un esborso complessivo nell'ordine di 15 milioni di euro. Peraltro, grazie a questa rete, si è consentito all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di ottenere notevoli risparmi nell'approntamento del loro sistema di telediagnostica (PACS), potendo acquistare per le postazioni remote macchinari meno costosi essendo collegati al centro (Ospedale di Trento e O. di Rovereto) in larga banda, ma soprattutto si è potuto avviare il progetto di reti wireless contando su una rete di dorsale particolarmente prestante. In questo momento, si sta altresì valutando con l'Ufficio Stampa e Trentino Network la possibilità di allargare il Festival dell'Economia a due o tre comuni decentrati raggiunti dalla fibra ottica.

Le reti d'accesso (wireless)

Per quanto riguarda il servizio ADSL, erogato nell'ambito del libero mercato, Telecom Italia si limita ad un programma per la copertura di tutti i comuni con un servizio denominato ADSL Lite (640/256 kbps), con caratteristiche inferiori a

quello standard attivato in altri comuni del Trentino. Attualmente sono oltre 40 le centrali Telecom che non sono state dotate dei nuovi apparati per l'erogazione di detto servizio.

A fronte di risposte insufficienti o comunque parziali da parte degli operatori di telecomunicazioni, Telecom Italia in primis, la Provincia ha inteso affrontare la problematica del digital divide attivando uno specifico progetto per la realizzazione di una rete provinciale in fibra ottica, al fine di agevolare lo sviluppo della larga banda e nell'ottica di garantire pari opportunità al centro e alle periferie.

Nel contempo, la forte crescita della domanda di servizi erogabili in rete, non supportata, come anticipato, dalla copertura totale del territorio con i servizi ADSL forniti da Telecom Italia, ha fatto emergere l'impellente necessità di accelerare il processo di realizzazione delle reti di distribuzione e di accesso, cioè delle infrastrutture che raggiungono gli utenti finali a partire dalla dorsale, per le quali sono disponibili tecnologie alternative alla fibra ottica (wireless in particolare). Con queste premesse, la deliberazione della Giunta provinciale n. 458 del 13 marzo 2006 ha dato avvio ad uno specifico progetto, finalizzato alla messa a disposizione per l'utente di connessioni con prestazioni confrontabili con quelle fornite dall'ADSL, utilizzando tecnologie wireless secondo gli standard WiFi e HiperLan, con l'obiettivo di accelerare l'implementazione della larga banda sull'intero territorio provinciale laddove non presente (fino a quel momento in 151 comuni per l'equivalente di circa il 30% della popolazione). La rete wireless, consistente in 767 impianti, è stata completata nei termini contrattuali (30 giugno 2008) e sottoposta a collaudo funzionale - nel corso dell'autunno 2008 - per la sua messa in esercizio definitiva, avvenuta il 1° dicembre 2008.

Il modello organizzativo, in analogia con quanto in essere per la rete in fibra ottica in via di realizzazione, prevede che la Provincia fornisca il servizio di connessione per le utenze pubbliche mediante la sua società controllata Trentino Network, mettendo nel contempo a disposizione l'intera infrastruttura nei confronti degli operatori autorizzati di mercato per le esigenze di connettività privata, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. In sintesi, la Provincia, con le sue società, non può avere un rapporto diretto con il privato, inteso come cittadini e imprese.

La risposta alle nuove sfide ha richiesto una rivisitazione dell'analisi e della strategia del PSR, l'inserimento di due nuove schede di misura e del sottocapitolo 5.3.6 "Elenco dei tipi di operazioni di cui all'art.16bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005". Inoltre, per soddisfare le disposizioni relative al RP, per le Misure 123 e 125 per il 2009 e il 2010 l'importo percentuale degli anticipi è stato elevato al 50%. Al fine di individuare le diverse modifiche in modo puntuale, di seguito si elencano i riferimenti delle singole modifiche presenti in modalità track changes nella versione proposta del PSR:

Cap 3.1 - Pagina 42 e 43: competitività dei settori

Cap 3.1 - Pagina 46: settore agricolo

Cap 3.1 - Pagina 56 e 57: il settore zootecnico

Cap 3.1 - Pagina 58: zootecnia di montagna

Cap 3.1 - Pagina 72: la meccanizzazione

Cap 3.1 - Pagina 76 e 78: l'irrigazione

Cap 3.1 - Pagina 82 e 83: Il ruolo della cooperazione nella concentrazione dell'offerta e nella promozione della qualità

Cap 3.1 - Pagina 85, 86 e 88: settore agro-alimentare

Cap 3.1 - Pagina 88: settore forestale

Cap 3.1 - Pagina 115, 116: Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche

Cap 3.1 - Pagina 123 e 124: Nitrati e fitofarmaci

Cap 3.1 - Pagina 129 e 130: l'agricoltura integrata e l'utilizzo di prodotti fitosanitari

Cap 3.1 - Pagina 139, 140 e 141: Produzione di energia rinnovabile dalle foreste

Cap 3.1 - Pagina 154, 155: I servizi online e l'infrastruttura a banda larga

Cap 3.1 - Pagina 160 e 161: Analisi swot dell'economia rurale e qualità della vita

Cap 3.2 - Pagina 177: Strategia scelta per affrontare i punti di forza e debolezza

Cap 3.2 - Pagina 225: indicatori comuni di impatto

Cap 3.2 - Pagina 227: qualità delle acque

Cap 4.1.1 - Pagina 256: PSR e Regolamento (CE) n. 1698/2005

Cap.5.3.1.2 – Pagina 306, 307 e 308: Misura 121/HC Ammodernamento delle aziende agricole
Cap. 5.3.1.2.3 – Pagina 320: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
Cap. 5.3.1.2.5 – Pagina 325, 326, 333, 334 e 335: Misura 125.2/HC Irrigazione – introduzione di sistemi microirrigui
Cap. 5.3.1.2.5 – Pagina 328, 329, 333, 334, e 335
Cap. 5.3.6 – Pagina 449 - Elenco dei tipi di operazioni di cui all'art. 16bis par. 3, lettera a, del Reg. (CE) N. 1698/2005

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1 Effetti sull'attuazione del programma

Le modifiche consentono oltre all'utilizzo delle nuove risorse destinate dall'Health Check e Recovery Package allo Sviluppo Rurale, di rispondere con opportune correzioni di misura alle nuove priorità indicate dall'Health Check e Recovery Package quali:

- a) Cambiamenti climatici;
- b) Energie rinnovabili;
- c) Gestione delle risorse idriche;
- d) Biodiversità;
- e) Misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero caseario;
- f) Banda Larga.

Con i nuovi fondi comunitari derivanti dall'HC e RP si intende rispondere prioritariamente a: cambiamenti climatici e gestione risorsa idrica.

5.2 Effetti sugli indicatori

Nella tabella 5.3.6 "Elenco dei tipi di operazioni" sono stati quantificati gli indicatori di prodotto e obiettivo per le misure attivate con i fondi aggiuntivi resi disponibili dall'HC&RP. In particolare su tale aspetto preme evidenziare come nel PSR non siano state definitivamente aggiornate le tavole riepilogative riferite agli indicatori, in attesa della loro definitiva revisione ancora non approvata.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

Coerente risulta innanzitutto la strategia proposta per il PSR rispetto alle indicazioni quadro del PSN. Vengono infatti potenziate le misure esistenti, senza stravolgere il senso e le finalità della programmazione, trovando spunti ed opportunità nuove nelle pieghe delle misure già approvate. Tale strategia è stata ampiamente descritta sopra.

Altrettanto coerente risulta la scelta fatta di limitare il numero di nuove sfide da affrontare nell'ambito del PSR e la concentrazione delle nuove risorse su obiettivi concretamente implementabili in funzione della realtà provinciale, maggiormente aderenti alle sue caratteristiche e capaci di svolgere una finalità positiva anche per quanto riguarda gli obiettivi originari del Programma, in sintonia con quanto previsto dal PSN.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

Le modifiche sono tese alla completa utilizzazione delle risorse aggiuntive rese disponibili dall'HC&RP per il Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento in riferimento al budget assegnato all'Italia e al riparto operato tra le regioni dallo Stato membro. Accanto all'implementazione dei fondi comunitari sono stati aggiornati i fondi top up. La quota di cofinanziamento UE riferita alle nuove sfide è stata allineata alla percentuale prevista nel piano finanziario precedente e conseguentemente sono state aggiornate le quote nazionali e provinciali di cofinanziamento.

Modifica 2 – Nuove sfide Health Check e Recovery Package – Modifiche Finanziarie

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Si apportano quattro sottomodifiche ai piani finanziari riportati ai capitoli 6 - Piano di finanziamento, 7 - Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale e 8 - Aiuti di Stato Aggiuntivi - rispondenti a motivazioni differenti.

Sottomodifica n.1

Le modifiche alle tabelle finanziarie dei capitoli 6 e 7 trovano ragione nelle disposizioni applicative dell'Allegato II del Reg. (CE) N. 1974/2006 in merito alla corretta implementazione delle modifiche al PSR in ordine alle nuove priorità HC&RP che prevedono che tali tabelle vengano compilate con la precisazione dei piani finanziari per asse e per anno nonché con la ripartizione indicativa per misura, con riferimento alle risorse originali del PSR, alle nuove risorse HC&RP e alle risorse complessive (PSR + HC + RP).

Sottomodifica n.2

Considerato che, a livello provinciale, le nuove risorse assegnate al PSR a supporto degli interventi HC&RP vengono interamente destinate al sostegno dell'asse I (attraverso le misure 121 e 125), si registra, per quota FEASR, uno squilibrio fra gli assi che interessa l'asse III la cui incidenza percentuale, sul totale FEASR, diventa inferiore al vincolo minimo previsto a livello regolamentare (10% del contributo totale FEASR). In ottemperanza al disposto dell'articolo 17 Reg. (CE) N. 1698/2005 – Equilibrio tra gli obiettivi - si rende quindi necessaria una compensazione fra assi con una movimentazione di € 1.000.000,00, quale quota FEASR, dall'asse I all'asse III, che coinvolge le misure 125 (azioni infrastrutturali promosse dai Consorzi di Miglioramento Fondiario) e 321 (azioni infrastrutturali promosse dai Comuni) e che non alterano obiettivi e risultati.

Sottomodifica n.3

Il piano finanziario al capitolo 7 viene inoltre ad essere interessato da un'ulteriore revisione necessaria per rimodulare le risorse disponibili, all'interno del medesimo asse, in relazione a nuove esigenze intervenute.

Sottomodifica n.4

Considerato che per alcune sfide le risposte sono garantite da risorse aggiuntive top up si rende necessario rivedere ed aggiornare il piano finanziario riportato al capitolo 8 - Aiuti di stato aggiuntivi.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Al fine di illustrare le proposte di modifica si riportano le nuove tabelle introdotte ed i piani aggiornati negli stanziamenti movimentati a seguito delle motivazioni sopra esposte. Tali nuove tabelle vanno anche a modificare quelle corrispettive previste al capitolo 3.2 “definizione del peso finanziario delle misure”, visibile in modalità track change nella versione proposta del PSR.

Sottomodifica n.1, n.2 e n.3

Poiché queste tre modifiche interagiscono fra loro vengono trattate congiuntamente.

Si riportano di seguito le tabelle al capitolo 6 relative alla partecipazione annua del FEASR e al piano finanziario per asse, nonché al bilancio indicativo relativo alle operazioni di cui all’art.16 bis, per singola misura e per il periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2013.

Come si evince dalle tabelle, la scelta operata dalla Pat è quella di concentrare le nuove risorse HC&RP, pari a € 8.568.000,00.= di quota FEASR, ad alcune azioni dell’asse I, attribuendo € 3.427.200,00.= alla misura 121 e € 5.140.800,00.= alla misura 125. Lo sviluppo delle nuove risorse comunitarie, mantenendo una quota di cofinanziamento UE pari al 35% della spesa pubblica, determina un totale di spesa pubblica di € 24.480.000,00.=. A fronte di tale nuova assegnazione, il totale spesa pubblica programmata per l’intero periodo di programmazione passa da € 256.153.361,00.= a € 280633.362,00.=.

6. PIANO DI FINANZIAMENTO

6.1. PARTECIPAZIONE ANNUA DEL FEASR (dati in euro)

Assegnazione PSR								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Totale FEASR	14.757.000,00	14.670.000,00	14.230.000,00	14.427.000,00	14.269.000,00	14.204.000,00	14.095.000,00	100.652.000,00

Assegnazione aggiuntiva Health Check e Recovery Package								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Mod.base + OCM vino	0	0	334.700,00	503.800,00	692.700,00	700.500,00	710.297,00	2.941.997,00
HC+RP	0	0	698.000,00	1.225.328,00	939.900,00	1.225.900,00	1.536.875,00	5.626.003,00
Totale FEASR	0	0	1.032.700,00	1.729.128,00	1.632.600,00	1.926.400,00	2.247.172,00	8.568.000,00

Assegnazione complessiva PSR iniziale, Health Check e Recovery Package								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Totale FEASR	14.757.000,00	14.670.000,00	15.262.700,00	16.156.128,00	15.901.600,00	16.130.400,00	16.342.172,00	109.220.000,00

6.2. PIANO FINANZIARIO PER ASSE (in euro per l'insieme del periodo)

Asse	Partecipazione pubblica PSR		
	Totale settore pubblico (euro)	Tasso di partecipazione FEASR (%)	Importo FEASR (euro)
Asse I	84.366.466,00	35,00	29.528.263,00
Asse II	121.059.823,00	44,00	53.266.322,00
Asse III	32.440.443,00	35,00	11.354.155,00
Asse IV	17.142.857,00	35,00	6.000.000,00
Assistenza tecnica	1.143.773,00	44,00	503.260,00
Totale	256.153.362,00		100.652.000,00

Asse	Partecipazione pubblica per Health Check e Recovery Package		
	Totale settore pubblico (euro)	Tasso di partecipazione FEASR (%)	Importo FEASR (euro)
Asse I	24.480.000,00	35,00	8.568.000,00
Asse II	0	0	0
Asse III	0	0	0
Asse IV	0	0	0
Assistenza tecnica	0	0	0
Totale	24.480.000,00		8.568.000,00

Asse	Partecipazione pubblica complessiva PSR iniziale, Health Check e Recovery Package		
	Totale settore pubblico (euro)	Tasso di partecipazione FEASR (%)	Importo FEASR (euro)
Asse I	108.846.466,00	35,00	38.096.263,00
Asse II	121.059.823,00	44,00	53.266.322,00
Asse III	32.440.443,00	35,00	11.354.155,00
Asse IV	17.142.857,00	35,00	6.000.000,00
Assistenza tecnica	1.143.773,00	44,00	503.260,00
Totale	280.633.362,00		109.220.000,00

6.3. BILANCIO INDICATIVO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI CUI ALL'ART. 16 BIS DEL REG. (CE) N. 1698/2005 DAL 01/01/2009 AL 31/12/2013

ASSE / MISURA	Contributo FEASR dal 2009 al 2013
Misura 121	3.427.200,00
Misura 125	5.140.800,00
Totale Asse I	8.568.000,00
Totale Asse II	-
Totale Asse III	-
Totale Asse IV	-
Assistenza tecnica - Misura 511	-
TOTALE GENERALE	8.568.000,00

Quota derivante dalla modulazione di base e OCM vino							
	Costo totale	Spesa privata	Spesa pubblica	Feasr	Italia	Stato	Trento
Misura 121HC1	4.571.411,94	2.285.705,97	2.285.705,97	799.997,09	1.485.708,88	373.255,79	1.112.453,10
Misura 121HC2	12.240.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	2.142.000,00	3.978.000,00	999.396,00	2.978.604,00
sub totale	16.811.411,94	8.405.705,97	8.405.705,97	2.941.997,09	5.463.708,88	1.372.651,79	4.091.057,10
Quota derivante dalle risorse aggiuntive HC & RP							
	Costo totale	Spesa privata	Spesa pubblica	Feasr	Italia	Stato	Trento
Misura 121HC1	2.772.588,06	1.386.294,03	1.386.294,03	485.202,91	901.091,12	226.381,81	674.709,30
Misura 125 HC	18.360.000,00	3.672.000,00	14.688.000,00	5.140.800,00	9.547.200,00	2.398.550,40	7.148.649,60
sub totale	21.132.588,06	5.058.294,03	16.074.294,03	5.626.002,91	10.448.291,12	2.624.932,21	7.823.358,90
TOTALE	37.944.000,00	13.464.000,00	24.480.000,00	8.568.000,00	15.912.000,00	3.997.584,00	11.914.416,00

Si riporta di seguito la tabella al capitolo 7 relativa alla ripartizione indicativa per misura di Sviluppo Rurale per l'insieme del periodo.

Il piano finanziario risulta movimentato a seguito delle nuove attribuzioni a sostegno dell'HC&RP assegnate alla misura 121 e 125 e alla conseguente necessaria rimodulazione per assi per il mantenimento dell'equilibrio finanziario richiesto a livello comunitario (sottomodifiche n.1 e n.2) e dalla compensazione fra misure all'interno dello stesso asse (sottomodifica n.3). Con quest' ultima modifica, all'interno dell'asse II - miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale – viene rimodulata la misura 211 - indennità compensativa degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane - e la misura 227 – investimenti non produttivi -. Si tratta di una compensazione pari ad un importo di € 2.000.000,00.= di spesa pubblica totale, per l'intero periodo di programmazione, che transita dalla misura 227 alla misura 211.

All'interno dell'asse III – qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale – viene rimodulata la misura 313 – incentivazione di attività turistiche – e la misura 321 – servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale. Si tratta di una compensazione pari ad un importo di € 1.500.000,00.= di spesa pubblica totale, per l'intero periodo di programmazione, che transita dalla misura 321 alla misura 313. Per garantire l'equilibrio fra gli assi si è reso necessario implementare il budget riservato all'asse III attraverso una compensazione pari ad € 2.857.142,86 di quota pubblica totale che dalla misura 125 transita alla misura 321.

7. RIPARTIZIONE INDICATIVA PER MISURA DI SVILUPPO RURALE

(in euro per l'insieme del periodo)

Misura/Asse	spesa pubblica	spesa privata	costo totale
Misura 111	3.649.143,00	0	3.649.143,00
Misura 112	5.178.571,00	0	5.178.571,00
Misura 121	38.445.492,00	38.445.494,00	76.890.986,00
Misura 122	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
Misura 123	21.186.797,00	31.780.196,00	52.966.993,00
Misura 125	38.386.463,00	17.546.018,00	55.932.481,00
Totale Asse I	108.846.466,00	88.271.708,00	197.118.174,00
Misura 211	58.092.118,00	0	58.092.118,00
Misura 214	56.922.250,00	0	56.922.250,00
Misura 226	3.545.455,00	750.000,00	4.295.455,00
Misura 227	2.500.000,00	0	2.500.000,00
Totale Asse II	121.059.823,00	750.000,00	121.809.823,00
Misura 311	4.257.377,00	4.257.377,00	8.514.754,00
Misura 313	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Misura 321	8.233.169,00	2.058.292,00	10.291.461,00
Misura 322 *	0	0	0,00
Misura 323	16.949.897,00	4.237.475,00	21.187.372,00
Totale Asse III	32.440.443,00	11.553.144,00	43.993.587,00
Misura 411	6.142.857,00	6.142.857,00	12.285.714,00
Misura 413	9.000.000,00	9.000.000,00	18.000.000,00
Misura 421	571.429,00	571.429,00	1.142.858,00
Misura 431	1.428.571,00	0	1.428.571,00
Totale Asse IV	17.142.857,00	15.714.286,00	32.857.143,00
Assistenza tecnica - Misura 511	1.143.773,00	0	1.143.773,00
Totale generale	280.633.362,00	116.289.138,00	396.922.500,00

(*): Si precisa che la Misura 322, trova applicazione solo all'interno dell'Asse 4, come illustrato nella scheda di misura, di conseguenza l'importo finanziario nell'ambito dell'Asse 3 è pari a 0 €.

Sottomodifica n.4

Si prevedono ulteriori stanziamenti di risorse, per un totale complessivo di € 49.500.000,00.=, che interessano le seguenti misure:

misura 211 – indennità compensativa degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane – integrazione risorse per un importo di € 24.000.000,00.= che determina un nuovo totale di €25.000.000,00.=;

misura 214 – pagamenti agroambientali – integrazione risorse per un importo di € 9.000.000,00.= che determina un nuovo totale di €10.000.000,00.=;

misura 313 – incentivazione di attività turistiche - attribuzione risorse per un importo di € 5.000.000,00.=;

misura 323 – tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - integrazione risorse per un importo di € 11.500.000,00.= che determina un nuovo totale di € 35.500.000,00.=.

Alla luce delle modifiche si riporta di seguito il nuovo capitolo 8.

8. AIUTI DI STATO AGGIUNTIVI

Il Programma può essere attuato anche attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive, riepilogate nella seguente tabella, allo scopo di soddisfare un maggior numero di domande con le stesse modalità, condizioni e tassi previsti dal programma.

Misure	Risorse per la programmazione 2007 – 2013 (€)
112 – Insediamento di giovani agricoltori	13.000.000,00
121 – Ammodernamento delle aziende	50.000.000,00
122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste	10.800.000,00
123 – Aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria	
123.1 Valore aggiunto dei prodotti agricoli	38.000.000,00
123 – Aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria	
123.2 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali	2.200.000,00
125 – Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - 125.1 Bonifica, 125.2 Irrigazione, 125.3 Viabilità	50.000.000,00
125 – Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - 125.4 Infrastrutture per la silvicoltura	11.000.000,00
Totale Asse I	175.000.000,00
211 – Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane	25.000.000,00
214 – Pagamenti agroambientali	10.000.000,00
226 – Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi	11.000.000,00
227 – Investimenti non produttivi	6.000.000,00
Totale Asse II	52.000.000,00
311 – Diversificazione verso attività non agricole	12.000.000,00
313 – Incentivazione di attività turistiche	5.000.000,00
321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	7.000.000,00
322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	3.000.000,00
323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	35.500.000,00
Totale Asse III	62.500.000,00
Totale generale	289.500.000,00

5. Effetti previsti dalle modifiche

Sottomisura n.1

Le modifiche consentono di rispondere alle nuove priorità indicate dall'Health Check e Recovery Package attraverso l'utilizzo delle nuove risorse destinate alle seguenti tematiche:

- a) Cambiamenti climatici;
- b) Gestione delle risorse idriche.

Sottomisura n.2

Riequilibrio fra gli assi e rispetto delle percentuali minime come indicato dal Reg. (CE) N. 1698/2005.

Sottomisura n.3

A seguito delle modifiche richieste la misura 211 avrà una disponibilità finanziaria di quota pubblica totale per l'intero periodo di programmazione di 58.092.118,00.=; tali nuove risorse consentiranno di implementare le risorse disponibili per i premi dell'indennità compensativa per gli agricoltori della zona svantaggiata che, rispetto alla precedente programmazione, risultano incrementati in conseguenza dell'incidenza dovuta all'introduzione nel calcolo del fattore "pendenza e altitudine" di ogni singola particella fondiaria. La compensazione si è resa possibile in quanto le risorse assegnate alla misura 227 risultavano sovrastimate rispetto all'effettiva necessità.

A seguito delle modifiche richieste la misura 313 avrà una disponibilità finanziaria di quota pubblica totale per l'intero periodo di programmazione di € 3.000.000,00.= ; tali nuove risorse consentiranno di far fronte alle maggiori richieste considerato il trend positivo registrato da tale misura in questi primi anni di programmazione. La compensazione si rende necessaria per riequilibrare le risorse destinate al sostegno delle misure forestali.

Sottomisura n. 4

L'integrazione di risorse aggiuntive sulla misura 211 è necessaria per far fronte al pagamento delle domande di indennità compensativa perché, perdurando il livello di pagamento attuale, non si disporrebbe di risorse sufficienti al pagamento delle annualità 2011, 2012 e 2013.

L'incremento dei pagamenti sulla misura 211 in questo periodo di programmazione è dovuto all'aumento del premio conseguente all'introduzione nel calcolo del fattore "pendenza e altitudine" di ogni singola particella fondiaria. L'implementazione dei fondi per la misura 211 risponde inoltre alla necessità di trovare adeguate compensazioni di reddito per le aziende zootecniche di montagna, rispondendo con fondi top up alla nuova sfida "misure accompagnamento settore zootecnico".

L'integrazione di risorse aggiuntive a totale carico della Provincia Autonoma di Trento sulla misura 214 è opportuna in quanto le risorse previste dal PSR cofinanziate dal FEASR non paiono adeguate a completare il periodo di programmazione.

E' prevedibile un incremento delle superfici a coltivazione con metodi di agricoltura biologica che richiederà una maggiore dotazione finanziaria sull'azione – intervento a - 'introduzione e/o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica'.

L'integrazione di risorse aggiuntive sulla misura 313 si rende necessaria per far fronte alle maggiori richieste considerato il trend positivo registrato da tale misura in questi primi anni di programmazione.

L'integrazione di risorse aggiuntive sulla misura 323 si rende necessaria per le sottomisure:

- 323.1 Redazione piani di protezione e di gestione di Natura 2000;
- 323.2 Iniziative per la riqualificazione degli habitat e per la sensibilizzazione ambientale nelle aree Natura 2000 e nei siti di grande pregio naturale;
- 323.3 Investimenti per la manutenzione straordinaria, il restauro e la riqualificazione delle strutture di malga;
- 323.5 Ristrutturazione e manutenzione di edifici rurali per uso come rifugi forestali.

L'attribuzione di risorse più rilevante interessa la sottomisura 323.3 poiché l'attuale dotazione cofinanziata dal PSR non risulta sufficiente.

L'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive consentirà di soddisfare un maggiore numero di domande con le stesse modalità, condizioni e tassi previsti dal programma.

Attualmente la Provincia Autonoma di Trento sta definendo i Piani di protezione e di gestione di Natura 2000 e le linee guida generali.

Le risorse aggiuntive che interessano la sottomisura 323.1 saranno necessarie per sostenere i costi di realizzazione delle spese relative ai piani di azione delle singole aree che potranno essere affidate a partire dal 2010.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

Sottomodifica n.1

Coerente risulta innanzitutto la strategia proposta per il PSR rispetto alle indicazioni quadro del PSN. Vengono infatti potenziate le misure esistenti, senza stravolgere il senso e le finalità della programmazione, trovando spunti ed opportunità nuove nelle pieghe delle misure già approvate.

Considerato che la strategia del PSR e gli strumenti messi in campo dalla PAT (banda larga) rispondono già alle nuove sfide la scelta operata è stata quella di concentrare le nuove risorse su un numero limitato di operazioni.

Sottomodifica n. 2

La modifica non altera la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane in linea con il Piano Strategico Nazionale (PSN) rafforzando tra l'altro le azioni promosse nell'asse III ritenute in particolare prioritarie per le aree C "aree rurali con problemi complessivi di sviluppo".

Sottomodifica n. 3

La modifica non altera la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane in linea con il Piano Strategico Nazionale (PSN).

Sottomodifica n. 4

La modifica non altera la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane in linea con il Piano Strategico Nazionale (PSN). Il PSN infatti prevede, in applicazione della normativa comunitaria, la possibilità di attivare misure ed azioni top up.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

Sottomodifica n. 1

Le modifiche sono tese alla completa utilizzazione delle risorse aggiuntive rese disponibili dall'HC&RP per il Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento in riferimento al budget assegnato all'Italia e al riparto operato tra le regioni dallo Stato. A seguito di tali nuove assegnazioni, il totale generale della spesa pubblica programmata per l'intero periodo di programmazione passa da € 256.153.361,00.= a € 280633.361,00 =.

Sottomodifica n. 2

Trattasi di compensazione fra misure appartenenti ad assi diversi necessaria al fine di ottemperare al dispositivo comunitario di equilibrio fra gli assi e di percentuale minima per asse come definito all'art. 17 del Reg. (CE) N. 1698/2005.

Sottomodifica n. 3

Trattandosi di variazioni compensative fra misure dello stesso asse rimane invariata l'incidenza finanziaria all'interno degli assi e sul totale generale della spesa pubblica.

Sottomodifica n. 4

La modifica proposta prevede un incremento degli aiuti di stato aggiuntivi a valere su alcune Misure del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento. Il totale della tabella prevista dal Capitolo 8 riporta un ammontare di risorse aggiuntive pari ad un importo di € 289.500000,00 =.

La Provincia con tale intervento si propone di rispondere alla crisi economica con un'iniezione di risorse volte al mondo rurale ed in particolare indirizzate a dare risposte alle forti difficoltà riscontrate dall'allevamento da latte in montagna.

Altre modifiche

Modifica 1 – Capitolo 5.2 – Disposizioni comuni a tutte o più misure

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Al capitolo 5.2 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE O PIÙ MISURE vengono apportate quattro sottomodifiche che rispondono a motivazioni diverse, in particolare:

Sottomodifica n. 1

Al momento della stesura del PSR la misura 122, non era supportata da regolare notifica ai sensi degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale (2006/C 319/01 pubblicata sulla GUUE 27.12.2006). In quella fase si era quindi previsto di attivare da subito le misure in regime *de minimis*, Regolamento (CE) N. 1998/2006.

Nel 2008 gli aiuti sono stati notificati (N396-08 e N397-08) con esito positivo.

Ora si tratta di prendere atto della notifica, modificando la lettera B del capitolo 5.2 e la tabella B del successivo capitolo 9.

Sottomodifica n. 2

Al fine di semplificare e snellire le procedure di valutazione e riconoscimento degli aiuti comunitari, si propone di elevare il limite di spesa preventivata in domanda oltre il quale viene richiesto il parere di un organo collegiale (comitato tecnico) per la valutazione della rispondenza degli investimenti proposti dalle imprese agricole in merito al requisito del miglioramento del rendimento globale, da € 500.000,00 a € 1.000.000,00.

Sottomodifica n. 3

La modifica implementa i criteri adottati al fine di evitare i doppi finanziamenti con gli altri strumenti della PAC, in applicazione alle nuove disposizioni previste dal PSN in ambito di demarcazione.

Sottomodifica n. 4

La modifica è volta a precisare ulteriormente gli ambiti di intervento del PSR in ordine ai nuovi criteri di demarcazione previsti dal PSN nell'ambito dell'OCM Frutta, introducendo in particolare la soglia economica, quale nuovo criterio di demarcazione per la misura 121. Per le azioni Health Check (HC&RP), considerata la forte valenza ambientale delle azioni proposte, la soglia è stata ridotta al fine di incentivare un'adeguata partecipazione dei produttori.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Al fine di illustrare le proposte di modifica si riporta il testo del sottocapitolo con le relative quattro parti del testo modificate:

Sottomodifica n. 1: trattasi in questo caso di una correzione in riferimento all'articolo del Reg. (CE) N.1698/2005, il cui aiuto è stato notificato.

(omissis)

b) Misure non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36

Il Programma di sviluppo rurale comprende altresì Aiuti di Stato che si configurano come contributi finanziari erogati dalla Provincia e dallo Stato membro quale controparte del sostegno comunitario ai sensi dell'articolo 88 del Reg. (CE) n.1698/2005, a favore delle misure dell'articolo 52 dello stesso regolamento e di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 25, 27 e 28 del medesimo regolamento, non rientranti nel campo dell'articolo 36 del trattato.

Si conferma il rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di stato e dei criteri di compatibilità materiale per le misure di cui agli articoli 52, 25, 27 e 28 che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 36 del Trattato così come precisato nella Tabella 9 B) del presente Programma.

Inoltre, la Provincia Autonoma di Trento prevede aiuti finanziari integrativi ai sensi dell'articolo 89 del Reg. (CE) n. 1698/2005 a favore dei seguenti articoli del medesimo regolamento: 25, 27, 28 (azione 2), 30, 52/a ii), 53, 55, 56 e 57, per quanto riguarda gli aiuti aggiuntivi vedasi tabella 9A.

(omissis)

Sottomodifica n. 2: trattasi di una modifica che si ricollega alla modifica della scheda di misura 121. In corrispondenza del sesto paragrafo della lettera e)

“Investimenti dell’Asse I: criteri generali” si propone:

e) Investimenti dell’Asse I: criteri generali

..omissis

Qualora l'investimento sia di importo elevato, è opportuno che la sua valutazione sia effettuata tramite un approccio collegiale e pertanto è previsto che, per investimenti che comportano una spesa preventivata di importo superiore ad € 1.000.000,00 ~~€ 500.000,00~~, sia acquisito il parere di un comitato tecnico, che valuti l'intervento nel suo complesso, anche sulla scorta di una specifica relazione economico – agraria che il richiedente è tenuto a presentare. ...*omissis*

Sottomodifica n. 3

f) Criteri per evitare doppi finanziamenti con altri strumenti PAC

(omissis)

In termini generali lo strumento per il governo e la concessione di contributi riferiti allo sviluppo rurale e alla Pac è rappresentato dal fascicolo aziendale soprattutto con riferimento agli interventi relativi alle superfici ed alle aziende agricole. In particolare il fascicolo aziendale costruito attraverso il sistema del portale Agea garantisce la non sovrapposibilità degli interventi sia in termini di beneficiari che di superfici e risponde a specifici controlli in applicazione dei Regolamenti comunitari.

Le ulteriori azioni di verifica e controllo automatico riferibili alle singole particelle componenti il fascicolo aziendale, verso le azioni e gli impegni attivati dai due strumenti comunitari, OCM e PSR, che AGEA ha implementato sul portale e nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo, rispondono alle nuove condizioni di demarcazione e controllo ex ante tra gli aiuti OCM e PSR, che l'AdG si impegna ad adottare, in ottemperanza alle modifiche apportate dal Piano Strategico Nazionale in ordine alla demarcazione stessa.

(omissis)

Sottomodifica n. 4

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole (Articolo 20 (b) (i)):

- Per il settore dei prodotti lattiero-caseari e per quello della carne bovina verranno rigorosamente rispettate le quote di produzione stabilite (Reg. (CE) n. 3950/1992 e n.1256/1999 del Consiglio e Reg. (CE) n.1392/2001 della Commissione), nel rispetto degli ulteriori dettagli indicati nella misura 121 per interventi che non comportano aumento della produzione.
- Gli investimenti per la ristrutturazione degli impianti viticoli non sono previsti nell'ambito del PSR ma vengono finanziati unicamente nell'ambito dell'OCM vino (Reg. (CE) n.1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo).
- Per il settore ortofrutticolo come meglio precisato nella misura 121 e con le giustificazioni addotte al seguente paragrafo relativo alla misura 123 in considerazione dell'importanza del settore e dei non sufficienti fondi derivanti dall'Applicazione del Reg CE n. 2200/96 si chiede la deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 6 del Reg. (CE) n. 1698/2005. In particolare, per gli investimenti promossi a livello aziendale, con il PSR sono agevolabili:
 - aziende agricole che non aderiscono ad OP per tutte le tipologie di intervento;

- aziende agricole socie di OP, esclusivamente per il finanziamento di attrezzature e dotazioni specifiche a livello aziendale, miglioramenti fondiari e fabbricati a livello aziendale, impianti di irrigazione, impianti di difesa attiva contro le avversità climatiche ad esclusione del melo. Tali iniziative dovranno avere un costo totale superiore a € 15.000,00. Detta soglia è ridotta a € 5.000,00 per le domande rivolte alle nuove sfide Health Check attivate nel PSR.

Tali interventi non saranno finanziati nell'ambito dei Programmi Operativi delle O.P.
(omissis)

5. Effetti attesi dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

Sottomodifica n.1: vengono a cadere i limiti della regolamentazione *de minimis* sulla misura 122.

Sottomodifica n.2: la modifica semplifica l'iter istruttorio delle domande della misura 121, prevedendo il ricorso all'espressione di un parere collegiale (Comitato tecnico) per iniziative di importo superiore a € 1.000.000,00, anziché a € 500.000,00

Sottomodifica n.3: la modifica migliora e rafforza le procedure di controllo ex ante finalizzate alla verifica dei criteri di demarcazione.

Sottomodifica n.4: l'effetto consente l'adeguamento ai nuovi criteri di demarcazioni del PSN e da garanzia di corretta applicazione alle modifiche obbligatorie per l'Health Check.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

Sottomodifica n.1: la modifica è legata all'applicazione delle norme sugli aiuti di stato e risulta in coerenza con le indicazioni programmatiche del PSN riferite al settore.

Sottomodifica n. 2: la modifica proposta non entra nel merito della strategia, inoltre il PSN non detta alcuna norma in riferimento alle istruttorie di competenza alle Autorità di Gestione.

Sottomodifica n. 3: la modifica è intesa ad aggiornare il PSR con le disposizioni contenute nel PSN in merito ai rinnovati criteri di demarcazione tra i vari strumenti comunitari, in particolare l'OCM.

Sottomodifica n. 4: la modifica è intesa ad aggiornare il PSR con le disposizioni contenute nel PSN in merito ai rinnovati criteri di demarcazione tra i vari strumenti comunitari, in particolare l'OCM ortofrutta.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

Le quattro sottomodifiche proposte non implicano nessuna modifica finanziaria.

Modifica 2 – Indicatori

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La modifica è volta ad aggiornare il punto 5.3 del PSR. In ogni singola scheda di misura al sottocapitolo INDICATORI DI PRODOTTO, RISULTATO E DI IMPATTO si è provveduto a sostituire la tabella presente con una nuova tabella aggiornata, alla luce del processo di rivisitazione ed aggiornamento degli indicatori condotto in collaborazione con il Ministero con INEA e con la C.E.. È stata inoltre inserita in corrispondenza delle operazioni finanziate con risorse HC&RP (misura 121: vasche stoccaggio deiezioni e atomizzatori e misura 125.2: riconversione e ammodernamento impianti irrigui) la tabella degli indicatori di risultato. Si anticipa che l'AdG si riserva di apportare successivamente un aggiornamento del capitolo 3.2 "Strategia scelta per affrontare i punti di forza e debolezza", sottocapitolo "Indicatori ed obiettivi" conclusa l'attività di verifica di tutti gli indicatori condotta in collaborazione con il valutatore.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda pertanto il sottocapitolo INDICATORI DI PRODOTTO, RISULTATO E DI IMPATTO presente in tutte le schede di misura. Si riportano di seguito le nuove tabelle degli indicatori.

MISURA 111	
Indicatori di prodotto	
Numero di partecipanti alla formazione	4.500
Numero di giorni di formazione	35.025
Indicatori di risultato	
Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e /o forestale	4.000
Indicatori di impatto	
Crescita economica*	132,184

(*) l'indicatore è considerato a livello di PSR in quanto non determinabile a livello di misura

MISURA 112	
Indicatori di prodotto	
Numero di giovani agricoltori beneficiari	114
Volume totale degli investimenti ('000 EUR)	6.267
Indicatori di risultato	
Aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie ('000 EUR)	456
Indicatori di impatto	
Crescita economica*	132,184
Posti di lavoro creati	99

(*) l'indicatore è considerato a livello di PSR in quanto non determinabile a livello di misura

MISURA 121	
Indicatori di prodotto	
Numero di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno	1.565
Volume totale degli investimenti ('000 EUR)	61.567
Indicatori di risultato	
Aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie ('000 EUR)	1.174
Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecnologie	244
Indicatori di impatto	
Crescita economica*	132,184

(*) l'indicatore è considerato a livello di PSR in quanto non determinabile a livello di misura

MISURA 121 HC	
Indicatori di prodotto	
Numero di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno	2.030
Volume totale degli investimenti ('000 EUR)	20.000
Indicatori di risultato	
Aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie ('000 EUR)	400
Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecnologie	2.000

MISURA 122	
Indicatori di prodotto	
Numero di aziende forestali che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti	20
Volume totale degli investimenti ('000 EUR)	5.000
Indicatori di risultato	
Aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie ('000 EUR)	100
Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecnologie	4
Indicatori di impatto	
Crescita economica*	132,184
Produttività del lavoro*	1079

(*) l'indicatore è considerato a livello di PSR in quanto non determinabile a livello di misura

MISURA 123	
Indicatori di prodotto	
Numero di imprese beneficiarie	121
Volume totale degli investimenti ('000 EUR)	54.645
Indicatori di risultato	

Aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie ('000 EUR)	3.279
Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecnologie	25
Indicatori di impatto	
Crescita economica*	132,184
Produttività del lavoro*	1079

(*) l'indicatore è considerato a livello di PSR in quanto non determinabile a livello di misura

MISURA 125	
Indicatori di prodotto	
Numero di azioni sovvenzionate	232
Volume totale degli investimenti ('000 EUR)	39.308
Indicatori di risultato	
Aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie ('000 EUR)	2.000
Indicatori di impatto	
Crescita economica*	132,184
Produttività del lavoro*	1079

(*) l'indicatore è considerato a livello di PSR in quanto non determinabile a livello di misura

MISURA 125.2/HC	
Indicatori di prodotto	
Numero di azioni sovvenzionate	15
Volume totale degli investimenti ('000 EUR)	18.000
Indicatori di risultato	
Aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie ('000 EUR)	900

MISURA 211	
Indicatori di prodotto	
Numero di aziende beneficiarie	2.000
UAA sovvenzionata (Ha)	50.000
Indicatori di risultato	
Area che contribuisce alla preservazione della biodiversità (ha)	30.000
Area che contribuisce alla preservazione della qualità dell'acqua (ha)	30.000
Area che contribuisce al contenimento del cambiamento climatico (ha)	0
Area che contribuisce alla preservazione della qualità del suolo (ha)	40.000
Area che contribuisce alla diminuzione dell'abbandono delle terre marginali (ha)	50.000
Indicatori di impatto	
Conservazione di habitat agricoli di alto pregio naturale*	440
Ripristino della biodiversità (%)*	6

(*) l'indicatore è considerato a livello di PSR in quanto non determinabile a livello di misura

MISURA 214	
Indicatori di prodotto	
Numero di aziende beneficiarie	2.850
Totale area sovvenzionata (Ha)	50.000
Area fisica sovvenzionata	50.000
Numero di contratti	3.000
Indicatori di risultato	
Area che contribuisce alla preservazione della biodiversità (ha)	670
Area che contribuisce alla preservazione della qualità dell'acqua (ha)	51.000
Area che contribuisce al contenimento del cambiamento climatico (ha)	0
Area che contribuisce alla preservazione della qualità del suolo (ha)	35.000
Area che contribuisce alla diminuzione dell'abbandono delle terre marginali (ha)	0
Indicatori di impatto	
Conservazione di habitat agricoli di alto pregio naturale*	440
Ripristino della biodiversità (%)*	6
Miglioramento della qualità dell'acqua*	0,3

(*) l'indicatore è considerato a livello di PSR in quanto non determinabile a livello di misura

MISURA 226	
Indicatori di prodotto	
Numero di azioni sovvenzionate	400
Indicatori di risultato	
Area che contribuisce alla preservazione della biodiversità (ha)	1.500
Area che contribuisce alla preservazione della qualità dell'acqua (ha)	1.500
Area che contribuisce al contenimento del cambiamento climatico (ha)	5.000
Area che contribuisce alla preservazione della qualità del suolo (ha)	5.000
Area che contribuisce alla diminuzione dell'abbandono delle terre marginali (ha)	3.500
Indicatori di impatto	
Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici (ktoe)*	1,1
Conservazione di habitat agricoli di alto pregio naturale*	440

(*) l'indicatore è considerato a livello di PSR in quanto non determinabile a livello di misura

MISURA 227	
Indicatori di prodotto	
Numero di proprietari di foreste beneficiari	120
Volume totale degli investimenti ('000 EUR)	5.000

Indicatori di risultato	
Area che contribuisce alla preservazione della biodiversità (ha)	600
Area che contribuisce alla preservazione della qualità dell'acqua (ha)	0
Area che contribuisce al contenimento del cambiamento climatico (ha)	200
Area che contribuisce alla preservazione della qualità del suolo (ha)	0
Area che contribuisce alla diminuzione dell'abbandono delle terre marginali (ha)	300
Indicatori di impatto	
Conservazione di habitat agricoli di alto pregio naturale*	440

(*) l'indicatore è considerato a livello di PSR in quanto non determinabile a livello di misura

MISURA 311	
Indicatori di prodotto	
Numero di beneficiari	32
Volume totale degli investimenti ('000 EUR)	6.651
Indicatori di risultato	
Aumento del valore aggiunto di origine non agricola nelle aziende beneficiarie ('000 EUR)	81
Numero lordo posti di lavoro creati	13
Indicatori di impatto	
Crescita economica*	132,184
Posti di lavoro creati	10

(*) l'indicatore è considerato a livello di PSR in quanto non determinabile a livello di misura

MISURA 313	
Indicatori di prodotto	
Numero di nuove attività turistiche sovvenzionate	50
Volume totale degli investimenti ('000 EUR)	3.900
Indicatori di risultato	
Aumento del valore aggiunto di origine non agricola nelle aziende beneficiarie	70
Numero lordo posti di lavoro creati	10
Incremento del numero di visite turistiche (giorno/notte)	1.500
Indicatori di impatto	
Crescita economica*	132,184
Posti di lavoro creati	9

(*) l'indicatore è considerato a livello di PSR in quanto non determinabile a livello di misura

MISURA 321	
Indicatori di prodotto	
Numero di azioni sovvenzionate	50

Volume totale degli investimenti ('000 EUR)	12.395
Indicatori di risultato	
Popolazione rurale utente di servizi migliorati	8.919
Aumento della presenza di internet nelle aree rurali (persone)	89
Indicatori di impatto	
Crescita economica*	132,184
Posti di lavoro creati	20

(*) l'indicatore è considerato a livello di PSR in quanto non determinabile a livello di misura

MISURA 322	
Indicatori di prodotto	
Numero di villaggi beneficiari	14
Volume totale degli investimenti ('000 EUR)	1.200
Indicatori di risultato	
Popolazione rurale utente di servizi migliorati	15.000
Indicatori di impatto	
Crescita economica*	132,184
Posti di lavoro creati (conteggiato nell'Asse IV, pari a 6)	-

(*) l'indicatore è considerato a livello di PSR in quanto non determinabile a livello di misura

MISURA 323	
Indicatori di prodotto	
Numero di azioni sovvenzionate	68
Volume totale degli investimenti ('000 EUR)	22.187
Indicatori di risultato	
Popolazione rurale utente di servizi migliorati	20.000
Indicatori di impatto	
Crescita economica*	132,184
Posti di lavoro creati	6

(*) l'indicatore è considerato a livello di PSR in quanto non determinabile a livello di misura

MISURE 411 - 413*	
Indicatori di prodotto	
Numero di GAL	1
Superficie totale dell'area coperta dal GAL (km2)	600
Popolazione totale nell'area del GAL	14.000
Numero di progetti finanziati dal gruppo di azione locale	600
Numero di beneficiari	600

Indicatori di risultato	
Numero lordo posti di lavoro creati	6
Indicatori di impatto	
Posti di lavoro creati (compresa 322)	6

(*) per gli indicatori specifici delle misure attivate dall'Asse IV i dati sono inclusi nelle tabelle degli indicatori relative alle singole misure.

MISURA 421	
Indicatori di prodotto	
Numero di progetti di cooperazione sovvenzionati	5
Numero di GAL cooperanti	1

MISURA 431	
Indicatori di prodotto	
Numero di azioni sovvenzionate	20

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica consentirà di monitorare correttamente il PSR, semplificherà inoltre le attività di valutazione. Viene garantita l'univoca interpretazione dei dati da parte dei soggetti coinvolti nelle attività di monitoraggio e valutazione, la possibilità di eventuali aggregazioni degli stessi a livello Nazionale e Comunitario.

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

La modifica non influirà direttamente sull'attuazione del programma. Un più preciso sistema di monitoraggio e valutazione consente approfondite analisi sul suo stato di avanzamento. I risultati così ottenuti migliorano l'analisi in merito alla necessità, all'efficienza ed efficacia delle eventuali modifiche.

5.2. Effetti sugli indicatori

Tale modifica ha effetto su tutti gli indicatori di prodotto, risultato e impatto previsti nel PSR dal momento che trattasi di una correzione integrale degli stessi.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta è stata condotta in stretta collaborazione con gli enti preposti all'aggiornamento delle tabelle degli indicatori del Piano Strategico Nazionale e con i referenti della Rete Rurale Nazionale.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica proposta non implica nessuna modifica finanziaria.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Nell'ambito della revisione del piano di sviluppo rurale conseguente alla distribuzione delle risorse supplementari derivanti dalla modulazione obbligatoria, la misura potrà disporre di risorse aggiuntive, come specificato nel capitolo "Implicazione finanziarie delle modifiche" per investimenti che erano già ammessi alle agevolazioni nel testo approvato dalla Commissione.

Sono previste complessivamente quattro sottomodifiche come di seguito riportato.

Sottomodifica n. 1

Il settore lattiero caseario rappresenta la principale attività agricola nei territori più svantaggiati delle valli di montagna. Il difficile momento di congiuntura economica penalizza fortemente la redditività delle imprese zootecniche, al punto che i proventi derivanti dalla vendita del latte difficilmente riescono a coprire le spese sostenute dalle imprese per i normali costi di produzione e per gli ammortamenti degli investimenti. Nella scheda di misura sono stabiliti limiti dimensionali per la costruzione e la ristrutturazione delle stalle (massimo 50 capi da latte) che sono previsti al fine di promuovere un modello di sviluppo zootecnico sostenibile nel contesto ambientale del territorio provinciale. La modifica proposta consiste nella definizione di un livello di priorità assoluto a favore degli operatori zootecnici che allevano vacche da latte e che gestiscono stalle di ridotte dimensioni (massimo 30 vacche da latte più la relativa rimonta). Questo tipo di allevamento risponde pienamente alle esigenze socio-ambientali delle vallate di montagna, dove la presenza di allevatori che gestiscono piccole stalle è ritenuta strategica al fine di migliorare la qualità dei prodotti, di mantenere e sviluppare l'attrattività del territorio e nel contempo sviluppare attività complementari di diversificazione del reddito che migliorano sia la fruibilità del territorio stesso che la redditività delle imprese zootecniche, in risposta alla nuova sfida "ristrutturazione settore lattiero caseario".

Sottomodifica n. 2

La modifica riguarda il limite di spesa preventivata oltre il quale viene richiesto il parere di un organo collegiale (comitato tecnico) per la valutazione della rispondenza degli investimenti proposti dalle imprese agricole in merito al requisito del miglioramento del rendimento globale.

L'innalzamento del limite da € 500.000,00 fissato nel testo originale, a € 1.000.000,00 proposto con la presente modifica, è motivato dall'esperienza maturata dall'autorità di gestione nel corso dell'istruttoria delle istanze presentate dalle imprese agricole nell'ambito del primo bando. Si ritiene che la procedura sin qui adottata per gli investimenti fino al limite di € 500.000,00, consistente nella verifica della sostenibilità dell'investimento sulla base dei dati economici e finanziari dichiarati dal richiedente nel piano di miglioramento aziendale, possa essere adottata anche per gli investimenti di importo superiore fino al limite massimo di € 1.000.000,00. Le informazioni richieste nel piano di

miglioramento aziendale consentono al funzionario istruttore di verificare la rispondenza dell'investimento proposto al requisito del "rendimento globale" previsto dall'art. 26 del Regolamento (CE) N. 1698/2005.

Sottomodifica n. 3

La modifica consiste nella riduzione dal 50% al 40% dell'intensità dell'aiuto nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti per il trattamento di reflui zootecnici e biomasse di produzione aziendale, volti alla produzione di energia commisurata al fabbisogno aziendale con potenza massima di 0,5 Megawatt.

La riduzione è necessaria per permettere alle imprese che richiedono questo tipo di agevolazioni la cumulabilità dell'eventuale intervento con altri incentivi pubblici previsti dalla normativa nazionale e in particolare con l'incentivo denominato "*tariffa fissa omnicomprensiva*" per ogni Kwh prodotto per un periodo di 15 anni, previsto ai sensi dell'art. 4 bis della Legge 29 novembre 2007, n. 222.

La suddetta normativa stabilisce che l'accesso alle agevolazioni per "*impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli*" è "*cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.*"

Considerato che la convenienza economica degli impianti per il trattamento di reflui zootecnici e biomasse di produzione aziendale è strettamente legata alla possibilità di accesso agli incentivi di carattere nazionale, si propone la riduzione dell'intensità dell'aiuto per gli investimenti in questo ambito, al fine di far rientrare l'eventuale concessione dell'aiuto nei criteri di cumulabilità stabiliti dalla normativa nazionale.

Sottomodifica n. 4

Si tratta di due precisazioni che non modificano di fatto lo schema della misura, ma sono necessarie per chiarire le modalità di attuazione in relazione al cumulo massimo di investimenti ammissibile per ogni impresa richiedente.

La prima puntualizzazione è necessaria per chiarire che la decurtazione del 50% della spesa ammessa per investimenti già finanziati nel precedente periodo di programmazione, deve essere applicata al limite massimo di investimenti pari a 1.100.000 euro comprensivo della deroga per i fabbricati e non al limite di 500.000 euro per azienda riferito solo agli investimenti agrari e di bonifica e non comprensivo delle opere strutturali.

La seconda puntualizzazione è riferita alla correzione di un mero errore materiale, in particolare il testo prevede una deroga al limite massimo di investimenti ammissibile per una tipologia di iniziative individuate da un rinvio a un punto inesistente del capitolo "*Area di intervento ed azioni*". In realtà le iniziative a cui è riferito il rinvio sono gli "*impianti per il trattamento di reflui zootecnici e biomasse di produzione aziendale, volti alla produzione di energia commisurata al fabbisogno aziendale con potenza massima di 0,5 Megawatt*" identificati dal comma 4 della lettera b) nell'ambito del capitolo "*Area di intervento ed azioni*".

4. Descrizione delle modifiche proposte

La sottomodifica n. 1 riguarda il capitolo “*Priorità di finanziamento*” di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO

Nell’ambito delle tipologie di intervento sopra riportate, si riserva la priorità assoluta in primo luogo alle iniziative proposte da imprese zootecniche operanti nel settore dell’allevamento bovino da latte che allevano un numero di vacche da latte non superiore a 30 e si impegnano a non superare tale limite per almeno 10 anni e in secondo luogo alle iniziative presentate dai giovani agricoltori, in particolare entro cinque anni dal loro insediamento.

Fatta salva la priorità accordata ai giovani, godono della priorità di finanziamento in ordine decrescente:

- il settore zootecnico, orticolo (biologico) e piccoli frutti;
- il settore ortofrutticolo;
- il settore vitivinicolo.

La sottomodifica n. 2 riguarda il capitolo “*Rendimento globale*” di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

Qualora l’investimento sia di importo elevato è opportuno che la valutazione sia effettuata tramite un approccio collegiale e pertanto è previsto che per investimenti che comportano una spesa preventivata di importo superiore ad € 500.000,00, € 1.000.000,00 sia acquisito il parere di un comitato tecnico, che valuti l’intervento nel suo complesso, anche sulla scorta di una specifica relazione economico – agraria che il richiedente è tenuto a presentare.

In particolare tale relazione, a firma di un tecnico abilitato, dovrà contenere:

- descrizione dell’azienda;
- obiettivi dell’intervento;
- descrizione investimenti;
- ricaduta ambientale e sociale (condizioni di vita, di lavoro, di sicurezza);
- validità tecnico economica dimostrata sulla scorta del bilancio aziendale, quantificata analiticamente in termini di reddito netto aziendale.

La sottomodifica n. 3 riguarda il capitolo “*Intensità dell’aiuto*” di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

INTENSITÀ DELL’AIUTO

I tassi di intervento sono differenziati per tipo di intervento come di seguito riportato:

	Investimenti strutturali, comprese le attrezzature fisse e opere di miglioramento fondiario	Acquisto macchine e attrezzature
Comparto produzioni vegetali ad esclusione delle colture minori (fragola e piccoli frutti)	40	30
Comparto colture minori (fragola e piccoli frutti)	50	40
Comparto produzioni animali <u>ad esclusione degli impianti per il trattamento di reflui zootecnici e di biomasse di produzione aziendale</u>	50	40
<u>Impianti per il trattamento di reflui zootecnici e di biomasse di produzione aziendale</u>	<u>40</u>	<u>40</u>

Altri interventi aziendali	40	-
Microfiliera produttive	50	40

La sottomodifica n. 4 riguarda il capitolo “*Limiti massimi per volume totale di investimenti ammissibile all’aiuto*” di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

LIMITI MASSIMI PER VOLUME TOTALE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILE ALL’AIUTO

In generale, non potrà essere ammesso a finanziamento un volume di investimento totale per azienda, nel periodo di programmazione, superiore a un massimo di 500.000 euro per azienda. Possono derogare dal suddetto vincolo le spese per la realizzazione e l’adeguamento delle strutture fino a un limite massimo di ulteriori 600.000 euro.

Il limite massimo di 1.100.000 euro per il periodo 2007 – 2103 ~~suddetto~~ è comprensivo anche degli investimenti che hanno beneficiato delle agevolazioni ai sensi della Misura 1 del PSR 2000 -2006 nella misura del 50% della spesa ammessa alle agevolazioni.

Non sono previsti limiti di spesa per le iniziative previste ~~al punto 5 della lettera b)~~ nel capitolo “Aree di intervento ed Azioni”, lettera b) “Comparto produzioni zootecniche compresa la foraggicoltura, l’apicoltura e l’elicicoltura”, comma 4.

5. Effetti previsti dalle modifiche

Sottomodifica n. 1

Si intende riservare un livello di priorità assoluta per gli investimenti proposti dalle piccole aziende zootecniche che operano nel settore dell’allevamento di bovine da latte. Le piccole imprese sono quelle che dovrebbero essere maggiormente attratte dallo sviluppo delle attività di diversificazione del reddito (agriturismo, prestazione di servizi, produzione e vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili). L’effetto atteso pertanto è la progressiva riduzione del carico di allevamento, il miglioramento della qualità dei prodotti ed il contestuale sviluppo di attività complementari di diversificazione del reddito.

Sottomodifica n. 2

La modifica semplifica l’iter istruttorio delle istanze relative ad investimenti che comportano una spesa preventivata compresa fra € 500.000,00 e € 1.000.000,00. Solo per gli investimenti che superano il milione di euro in termini di spesa preventivata è richiesta una procedura istruttorio più complessa che prevede il coinvolgimento di un organo collegiale che è rappresentato dal “Comitato tecnico per il settore agricolo” previsto ai sensi dell’art. 11 della Legge Provinciale n. 4 del 28 marzo 2003. In questi casi è richiesta inoltre una “relazione economico – agraria” a firma di un tecnico abilitato, che sostituisce il “piano di miglioramento aziendale” a firma del titolare o legale rappresentante dell’impresa richiedente.

Sottomodifica n. 3

I reflui zootecnici rappresentano la maggiore fonte a livello provinciale di potenziale sviluppo di energie da fonti rinnovabili nel settore agricolo. Nel caso delle imprese zootecniche l’energia prodotta può essere opportunamente reimpiegata nel ciclo di produzione aziendale per il funzionamento delle strutture e attrezzature per l’allevamento, per il riscaldamento delle strutture aziendali e per il processo di essiccazione del foraggio prodotto in azienda. La modifica proposta dovrebbe favorire una maggiore propensione delle imprese zootecniche ad investire nel settore delle energie rinnovabili, in quanto gli

incentivi previsti dalla normativa nazionale nella forma di “*tariffa omnicomprensiva*” per ogni Kwh immesso nella rete elettrica per un periodo di 15 anni (attualmente la tariffa è stabilita in 0,22 €/Kwh) consentono di ammortizzare gli onerosi investimenti necessari per la realizzazione degli impianti costruiti a livello aziendale, la cui realizzazione in assenza degli incentivi statali non risulterebbe conveniente. Ne consegue che l’effetto atteso consiste nella realizzazione sul territorio provinciale di alcuni impianti a carattere aziendale per il trattamento dei reflui zootecnici, prodotti nelle medesime aziende e nell’utilizzo dell’energia prodotta prevalentemente nel ciclo produttivo delle imprese proponenti.

Sottomodifica n. 4

Trattandosi di due puntualizzazioni che di fatto non modificano le modalità di attuazione della misura, l’effetto atteso dalla modifica è una migliore lettura del testo, a cui consegue una più facile ed omogenea applicazione delle norme attuative.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

Per quanto riguarda il settore lattiero-caseario, le azioni proposte (sottomodifica n. 1 e n. 3) sono in linea con le indicazioni riportate nel PSN, il quale raccomanda la diversificazione delle produzioni, mediante la realizzazione di attività complementari a quella di allevamento, come la produzione di energia, la trasformazione e la vendita diretta come previsto alla priorità “*misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero caseario*”.

Per quanto riguarda la seconda e quarta sottomodifica, le proposte non alterano la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane in linea con il Piano Strategico Nazionale (PSN), il quale peraltro non detta alcuna norma in riferimento alle percentuali di intervento relative agli aiuti per l’ammodernamento delle imprese agricole.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

Le quattro sottomodifiche proposte non comportano implicazioni finanziarie. La prima rivede l’ordine di priorità di accesso ai finanziamenti, la seconda e la quarta entrano nel merito dell’istruttoria e delle procedure di approvazione delle iniziative, la terza ridetermina l’intensità di aiuto per gli investimenti volti alla realizzazione di impianti per la produzione di bioenergie al fine di consentirne la cumulabilità con interventi statali. In termini di budget la misura non prevede modifiche, la riduzione della percentuale di finanziamento consentirà di migliorare l’appetibilità della misura e sostenere un maggiore numero di iniziative.

Modifica 4 – Capitolo 5.3.1.2.2. – Miglioramento del valore economico delle foreste

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La modifica riguarda la possibilità di finanziare strutture per l’esbosco diverse dalle strade forestali: nel caso specifico si tratta di un sostegno per teleferiche

mobili in un punto obbligato, che può essere realizzato in modo da essere permanente. In altri casi può trattarsi di piazzole di scarico o di altre strutture complementari ma utili per razionalizzare l'esbosco.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda i capitoli “Area di intervento ed azioni” e “Intensità dell'aiuto” di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

AREA DI INTERVENTO ED AZIONI

Si intende finanziare investimenti per:

- a) l'acquisto di materiali e attrezzature specifiche per i lavori forestali e per migliorare i sistemi di misurazione e di vendita. Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione di mezzi/attrezzature in possesso dell'azienda;
- b) la realizzazione di ~~infrastrutture~~ **strutture** di carattere aziendale: costruzione e adeguamento di strade aziendali, costruzione di rimesse, magazzini, piazzali di stoccaggio e trattamento del legname grezzo e **altre strutture per l'esbosco**; se gli interventi ricadono in aree della rete Natura 2000 dovrà essere esperita la Valutazione di Incidenza del progetto.

INTENSITA' DELL'AIUTO

b) per la viabilità e per la realizzazione di ~~infrastrutture~~ **strutture**:

- per costruzione viabilità aziendale (proprietari non associati): 50% della spesa ammessa
- per costruzione viabilità aziendale (associazioni): 60% della spesa ammessa
- per adeguamento viabilità (proprietari non associati): 50% della spesa ammessa
- per adeguamento viabilità (associazioni): 60% della spesa ammessa
- per costruzione rimesse o magazzini (proprietari singoli): 40% della spesa ammessa
- per costruzione rimesse o magazzini (associazioni): 50% della spesa ammessa
- per costruzione piazzali **e altre strutture per l'esbosco** (proprietari non associati): 50% della spesa ammessa
- per costruzione piazzali **e altre strutture per l'esbosco** (associazioni): 60% della spesa ammessa

Limite di 120.000 €/km per la viabilità e 100.000 € per la realizzazione di ~~infrastrutture~~ **strutture** per beneficiario e anno.

Limite massimo di 350.000 € per beneficiario e anno, se il beneficiario è un'associazione il limite è di 400.000 € all'anno.

L'aiuto può arrivare al 60% della spesa ammessa perché si tratta di zona di montagna ai sensi della direttiva CEE 75/268.

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica è tesa a favorire la razionalizzazione dell'esbosco, in particolare per le modalità più rispettose dell'ambiente, riducendo l'interesse a realizzare nuove strade forestali, in piena coerenza con l'impostazione del PSR. Si tratta di pochi casi che però è opportuno tenere in considerazione.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta è coerente con il Piano Strategico Nazionale.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non implica nessuna modifica finanziaria.

Modifica 5 – Capitolo 5.3.1.2.3 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La modifica è volta ad adeguare la sottomisura 123/1 VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI al comma 2 dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, come modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) N. 363/2009, in merito alla possibilità di elevare l'importo degli anticipi fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Si rende necessario sostituire l'intero sottocapitolo "ANTICIPAZIONI ed ACCONTI" con il nuovo sotto riportato sottocapitolo.

Possono essere concessi anticipi, ai sensi dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, nel limite massimo del 20% dell'aiuto pubblico all'investimento e la liquidazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o equivalente corrispondente al 110% dell'importo anticipato e/o stati di avanzamento lavori fino all'80% dell'aiuto pubblico concesso, dedotte le anticipazioni eventualmente erogate. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica è volta ad adeguare la misura al comma 2 dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006 come modificato dall'articolo 1 del Regolamento (CE) N. 363/2009.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta non altera la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane in linea con il Piano Strategico Nazionale (PSN).

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica proposta consente di migliorare l'andamento finanziario del programma nel rispetto dell'obiettivo n+2. Permette altresì di aumentare la disponibilità in termini di liquidità per i beneficiari, in risposta alle difficoltà della crisi economica in atto.

Modifica 6 – Capitolo 5.3.1.2.3. – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La modifica riguarda la sottomisura 123/2 "VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI FORESTALI", e si riferisce alla possibilità di finanziare macchine per l'esecuzione di interventi di miglioramento ambientale, oltre che per quelle per l'esbosco. Nella versione in vigore del PSR tali attrezzature possono essere

finanziate solo ai proprietari forestali (misura 122). Trattandosi di macchine specialistiche e di costo elevato, che quindi è utile che vengano adeguatamente utilizzate, è certamente opportuno estendere il finanziamento anche alle imprese forestali, che possono trovare una possibilità di diversificazione della loro attività.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda il capitolo “*Tipologie di investimento*” di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

a) l'acquisto di macchine e attrezzature specifiche per taglio, allestimento, esbosco e misurazione del materiale legnoso nonché di macchine per l'esecuzione di interventi di miglioramento ambientale quali frese trinciatrici per la triturazione del materiale destinato a restare in loco; l'acquisto è finalizzato alla promozione di utilizzazioni sostenibili e di basso impatto ambientale e alla gestione dei residui di utilizzazione. Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione di mezzi/attrezzature in possesso dell'azienda;

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica è tesa a favorire la razionalizzazione dell'organizzazione dei lavori di miglioramento ambientale (misura 227), riducendo i costi e aumentando la possibilità di intervento.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta è coerente con il Piano Strategico Nazionale.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non implica nessuna modifica finanziaria.

Modifica 7 – Capitolo 5.3.1.2.5 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La modifica è volta ad adeguare gli interventi (sottomisure) 125/1/2/3 al comma 2 dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, come modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) N. 363/2009, in merito alla possibilità di elevare l'importo degli anticipi fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda 3 dei 4 interventi previsti per tale misura, in particolare per:

- 125.1 Bonifica
- 125.2 Irrigazione
- 125.3 Viabilità agricola.

Si rende necessario sostituire l'intero sottocapitolo "ANTICIPAZIONI ed ACCONTI" con il nuovo sotto riportato sottocapitolo.

Possono essere concessi anticipi, ai sensi dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, nel limite massimo del 20% dell'aiuto pubblico all'investimento e la liquidazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o equivalente corrispondente al 110% dell'importo anticipato e/o stati di avanzamento lavori fino all'80% dell'aiuto pubblico concesso, dedotte le anticipazioni eventualmente erogate. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico concesso all'investimento.

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica è volta ad adeguare la misura al comma 2 dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006 come modificato dall'articolo 1 del Regolamento (CE) N. 363/2009.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta non altera la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane in linea con il Piano Strategico Nazionale (PSN).

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica proposta consente di migliorare l'andamento finanziario del programma nel rispetto dell'obiettivo n+2. Permette altresì di aumentare la disponibilità in termini di liquidità per i beneficiari, in risposta alle difficoltà della crisi economica in atto.

Modifica 8 – Capitolo 5.3.1.2.5. – Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La modifica riguarda la sottomisura 125/4 "infrastrutture per la silvicoltura", e si riferisce alla possibilità di finanziare infrastrutture per l'esbosco diverse dalle strade forestali, sempre con carattere sovra-aziendale: nel caso specifico si tratta di un sostegno per teleferiche in un punto obbligato, che può essere realizzato in modo da essere permanente. In altri casi può trattarsi di piazzole di scarico o di altre infrastrutture complementari ma utili per razionalizzare l'esbosco.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda i capitoli "*Tipologie di investimento*" e "*Intensità dell'aiuto*" di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

A1) realizzazione di strade forestali sovraziendali e altre infrastrutture per l'esbosco, quali sostegni per teleferiche;

INTENSITÀ DELL'AIUTO

A1)

- per costruzione viabilità sovraziendale (proprietari singoli): 50% della spesa ammessa

- per costruzione viabilità sovraziendale (proprietari congiunti): 60% della spesa ammessa
- per costruzione viabilità sovraziendale (associazioni): 70% della spesa ammessa

A2)

- per adeguamento viabilità sovraziendale (proprietari singoli): 60% della spesa ammessa
- per adeguamento viabilità sovraziendale (proprietari congiunti): 70% della spesa ammessa
- per adeguamento viabilità sovraziendale (associazioni): 80% della spesa ammessa

A3)

- per piazzali sovraziendali e altre infrastrutture per l'esbosco quali sostegni per teleferiche (proprietari congiunti): 60% della spesa ammessa
- per piazzali sovraziendali e altre infrastrutture per l'esbosco quali sostegni per teleferiche (associazioni): 80% della spesa ammessa

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica è tesa a favorire la razionalizzazione dell'esbosco, in particolare per le modalità più rispettose dell'ambiente, riducendo l'interesse a realizzare nuove strade forestali, in piena coerenza con l'impostazione del PSR. Si tratta di pochi casi che però è opportuno tenere in considerazione.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta è coerente con il Piano Strategico Nazionale.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non implica nessuna modifica finanziaria.

Modifica 9 – Capitolo 5.3.2.2.6. – Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La modifica riguarda l'azione c) e si riferisce all'aumento del costo ammissibile per investimenti nella stabilità del bosco da € 3.000 a € 4.500 ad ettaro, per intervento. Il valore era stato definito sulla base degli importi erogati nel precedente PSR per interventi simili, che però facevano riferimento ai costi dei soli interventi, a prescindere dai costi di progettazione e direzione lavori (6-15%, secondo tipo e importo) e dall'IVA, che è in genere esclusa, ma viene ammessa per piccoli proprietari che operano al di fuori dal regime di impresa. Inoltre una verifica dei costi sui cantieri monitorati ha evidenziato l'esigenza di aumento della spesa ammissibile. La modifica non comporta automaticamente un aumento generalizzato della spesa perché i costi massimi ammissibili per le singole operazioni sono fissati con una determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e Fauna.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda il capitolo "Intensità dell'aiuto" di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

Sono fissati i seguenti livelli massimi di contribuzione:

- a) 75% del maggior costo ammissibile;
- b) 75% del costo totale ammissibile nella generalità dei casi; 90% in caso di gestione associata;
- c) 80% del costo totale ammissibile nella generalità dei casi; 100% in caso di gestione associata e per gli interventi del Servizio Foreste e Fauna; limite massimo omnicomprensivo di 4.500 ~~3000~~ €/ha per intervento;
- d) 100% del costo totale ammissibile.

5. Effetti previsti dalle modifiche

L'adeguamento ai costi attuali di mercato favorisce l'esecuzione di interventi di miglioramento, in particolare sulla piccola proprietà forestale, che per molti aspetti è quella su cui gli interventi risultano prioritari ma più difficili da eseguire: si tratta spesso di terreni agricoli abbandonati, con soprassuoli di specie pioniere con densità elevate, stabilità ridotta e produzione di materiale di valore molto basso.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta è coerente con il Piano Strategico Nazionale.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non implica nessuna modifica finanziaria.

Modifica 10 – Capitolo 5.3.2.2.7. – Investimenti non produttivi

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Sono previste due proposte di modifica.

Sottomodifica n.1

La modifica si riferisce all'aumento del costo ammissibile per interventi non infrastrutturali da € 3.500 a € 5.000 ad ettaro, ~~pe~~ intervento. Il valore era stato definito sulla base degli importi erogati nel precedente PSR per interventi simili, che però facevano riferimento ai costi dei soli interventi, a prescindere dai costi di progettazione e direzione lavori (6-15%, secondo tipo e importo) e dall'IVA, che è in genere esclusa, ma viene ammessa per piccoli proprietari che operano al di fuori dal regime di impresa. Inoltre una verifica dei costi sui cantieri monitorati ha evidenziato l'esigenza di aumento della spesa ammissibile. La modifica non comporta automaticamente un aumento generalizzato della spesa perché i costi massimi ammissibili per le singole operazioni sono fissati con una determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e Fauna.

Sottomodifica n.2

La modifica riguarda l'aumento del limite di spesa ammissibile per le associazioni forestali. Si tratta di correggere un errore materiale di dimenticanza: in tutte le misure sono previsti dei limiti di spesa ammissibile differenti per i singoli proprietari e per le associazioni forestali; la ragione è evidente, perché limiti uguali penalizzerebbero fortemente i progetti delle associazioni e

spingerebbero i proprietari a non aderire alle associazioni o a presentare comunque progetti per conto proprio anziché tramite l'associazione.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La sottomodifica n.1 riguarda il capitolo “*Intensità dell’aiuto*” di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

INTENSITA' DELL'AIUTO

Contributo in conto capitale:

80% del costo totale ammissibile nella generalità dei casi; 100% in caso di gestione associata e di intervento del Servizio Foreste e Fauna, con i seguenti limiti di spesa ammissibile (omnicomprensiva):

- ~~3.500~~ 5.000 Euro /ha per interventi non infrastrutturali;

(Omissis)

La sottomodifica n.2 riguarda il capitolo “*Intensità dell’aiuto*” di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

INTENSITA' DELL'AIUTO

(Omissis)

- 30.000 Euro per domanda (70.000 Euro per le domande presentate da associazioni forestali).

5. Effetti previsti dalle modifiche

Sottomodifica n.1

Viene favorita l'esecuzione di interventi di miglioramento ambientale, in particolare sulla piccola proprietà forestale, che per molti aspetti è quella su cui gli interventi risultano più interessanti ma più difficili da eseguire: si tratta spesso di prati e pascoli abbandonati, ambienti legati alla presenza dell'uomo cui sono legate specie vegetali ed animali (insetti, uccelli) di notevole interesse naturalistico.

Sottomodifica n.2

Viene favorito l'associazionismo in analogia con le altre misure. Inoltre aumenta la superficie interessata dagli interventi

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta è coerente con il Piano Strategico Nazionale.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non implica nessuna modifica finanziaria.

Modifica 11 – Capitolo 5.3.3.1.1. – Diversificazione in attività non agricole

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Sottomodifica n.1

La modifica proposta riguarda uno specifico requisito richiesto alle imprese agricole beneficiarie di agevolazioni per la diversificazione del reddito nel campo delle attività agrituristiche.

In particolare la scheda di misura prevede che nel caso di investimenti finalizzati allo sviluppo di attività di somministrazione e consumazione di pasti e bevande,

le materie prime utilizzate devono essere costituite prevalentemente da prodotti propri dell'impresa richiedente.

Tale norma è parzialmente in contrasto con la normativa vigente a livello provinciale in materia di "Disciplina dell'agriturismo" e in particolare con l'art. 2, 3° comma della Legge Provinciale 19 dicembre 2001, n. 10, la quale prevede puntualmente la seguente regola: *"le somministrazioni... devono essere costituite in misura non inferiore al 30 per cento del valore annuo da materie prime prodotte o lavorate dell'impresa, nonché in misura complessivamente non inferiore all'80 per cento da prodotti tipici acquistati presso altri produttori agricoli individuali o associati della provincia di Trento. Sono considerati di produzione aziendale, oltre agli alimenti e alle bevande prodotti e lavorati nell'impresa agricola, anche quelli ricavati, attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell'impresa."*

Considerati i limiti ambientali derivanti dalla collocazione geografica delle imprese trentine nell'ambiente di montagna, la norma definita a livello provinciale, consente alle imprese che esercitano attività agrituristica di somministrazione di pasti e bevande, di garantire la continuità nell'offerta di prodotti che altrimenti sarebbe difficilmente realizzabile.

Alla luce di queste considerazioni, constatato che la norma provinciale, pur essendo più permissiva di quella contenuta nella scheda di misura del PSR, stabilisce un vincolo appropriato ed equilibrato in relazione all'offerta di prodotti enogastronomici, si ritiene opportuno chiedere la presente modifica al fine di allineare i vincoli contenuti nella misura 311 a quelli riferiti alla normativa provinciale.

Sottomodifica n.2

Il settore lattiero caseario rappresenta la principale attività agricola nei territori più svantaggiati delle valli di montagna. Il difficile momento di congiuntura economica penalizza fortemente la redditività delle imprese zootecniche, al punto che i proventi derivanti dalla vendita del latte difficilmente riescono a coprire le spese sostenute dalle imprese per i normali costi di produzione e per gli ammortamenti degli investimenti.

A fronte di queste difficoltà si ritiene che lo sviluppo di attività di diversificazione del reddito (agriturismo, prestazione di servizi, produzione e vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili) sia strategico al fine di mantenere attive le piccole imprese sul territorio che possano migliorare l'attrattività e la fruibilità del territorio medesimo.

Si propone pertanto un livello di priorità assoluto riservato agli investimenti proposti dalle piccole imprese (massimo 30 vacche da latte) che operano nel settore dell'allevamento delle vacche da latte.

Sottomodifica 3

La modifica proposta consiste nella riduzione dal 50% al 40% dell'intensità dell'aiuto nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili.

La riduzione è necessaria per permettere alle imprese che richiedono questo tipo di agevolazioni la cumulabilità dell'eventuale intervento con altri incentivi pubblici previsti dalla normativa nazionale e in particolare con l'incentivo denominato “*tariffa fissa omnicomprensiva*” per ogni Kwh prodotto per un periodo di 15 anni, previsto ai sensi dell'art. 4 bis della Legge 29 novembre 2007, n. 222.

La suddetta normativa stabilisce che l'accesso alle agevolazioni per “*impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli*” è “*cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.*”

Considerato che la convenienza economica degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è strettamente legata alla possibilità di accesso agli incentivi di carattere nazionale, si propone la riduzione dell'intensità dell'aiuto per gli investimenti in questo ambito, al fine di far rientrare l'eventuale concessione dell'aiuto nei criteri di cumulabilità stabiliti dalla normativa nazionale.

Sottomodifica 4

La modifica, parallelamente a quanto indicato nella proposta al Capitolo 5.3.4.1 “Attuazione di strategie di sviluppo locale”, è finalizzata a non vincolare l'intensità dell'aiuto per le misure attivate dal PSL nell'area Leader alle percentuali previste dal PSR. Considerato che il PSL sviluppa una strategia propria potrebbe differenziarsi nell'applicazione delle politiche di sviluppo locale dal PSR. La modifica interessa il sottocapitolo “Intensità dell'aiuto”, è stata illustrata ed approvata durante la discussione in merito al Leader in occasione del CdS di data 15/06/09.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Sottomodifica n. 1

La modifica riguarda il capitolo “*Interventi finanziabili*” di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

INTERVENTI FINANZIABILI

Il sostegno è concesso applicando la normativa “de minimis” ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 che prevede un limite complessivo di aiuti, concessi ad una medesima impresa, non superiore a € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale sulle spese sostenute dal beneficiario nella realizzazione delle operazioni previste dalla misura.

Sono ammessi investimenti all'interno delle aziende agricole per la realizzazione o l'ammodernamento di strutture, infrastrutture o l'acquisto di attrezzature e arredo per:

- la qualificazione e lo sviluppo dell'attività agrituristica con tutte le sue attività previste dalla normativa, quali ospitalità in edifici preferibilmente facenti parte del patrimonio edilizio rurale esistente o anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, somministrazione per la consumazione di pasti e bevande ~~costituiti prevalentemente da prodotti propri~~, vendita dei prodotti aziendali non agricoli;

Sottomodifica n. 2

La modifica riguarda il capitolo “*Interventi finanziabili*” di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

INTERVENTI FINANZIABILI

Il sostegno è concesso applicando la normativa “de minimis” ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 che prevede un limite complessivo di aiuti, concessi ad una medesima impresa, non superiore a Euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale sulle spese sostenute dal beneficiario nella realizzazione delle operazioni previste dalla misura.

Sono ammessi investimenti all’interno delle aziende agricole per la realizzazione o l’ammodernamento di strutture, infrastrutture o l’acquisto di attrezzature e arredo per:

- la qualificazione e lo sviluppo dell’attività agrituristica con tutte le sue attività previste dalla normativa, quali ospitalità in edifici preferibilmente facenti parte del patrimonio edilizio rurale esistente o anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, somministrazione per la consumazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, vendita dei prodotti aziendali non agricoli;
- organizzazione di attività ricreative o didattico culturali nell’ambito dell’azienda, di pratiche sportive, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio;
- lo svolgimento di piccole attività di tipo artigianale non agricole, la prestazione di servizi, la realizzazione di impianti per l’utilizzo di fonti di energie rinnovabili, la valorizzazione e delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi;
- la vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli;
- l’adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) e del commercio elettronico dell’offerta agrituristica e dei prodotti non agricoli per superare gli svantaggi legati all’isolamento geografico e migliorare la competitività dell’impresa.

Per quanto riguarda la definizione degli ordini di priorità, la precedenza assoluta sarà riservata alle iniziative proposte da imprese zootecniche operanti nel settore dell’allevamento bovino da latte che allevano un numero di vacche da latte non superiore a 30 e si impegnano a non superare tale limite per almeno 10 anni.

Nell’ambito degli investimenti strutturali verrà data priorità alle iniziative volte al recupero del patrimonio edilizio rurale preesistente inoltre nell’ambito delle nuove realizzazioni elemento discriminante sarà costituito dal rispetto dei criteri architettonici tipici delle aree rurali montane.

Nell’ambito della valorizzazione delle fonti di energie rinnovabili verrà data priorità alle soluzioni volte alla cogenerazione di energia elettrica / termica e la potenza massima ammessa sarà di un MegaWatt.

Sottomodifica n. 3 e n. 4

Le modifiche riguardano il capitolo “Intensità dell’aiuto” di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

INTENSITÀ DELL’AIUTO

I tassi di intervento sono differenziati per tipo di intervento come di seguito riportato:

	Percentuali di intervento	
	Ristrutturazione di manufatti preesistenti	Nuova realizzazione di manufatti
Opere edili	50	30
Acquisti di arredo ed attrezzature varie per l’ospitalità e per la somministrazione e consumazione di pasti	50	30

	Percentuali di intervento
Organizzazione di attività ricreative o didattico culturali nell’ambito dell’azienda, di pratiche sportive, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio	40

Piccole attività di tipo artigianale non agricolo, prestazione di servizi, la realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili , la valorizzazione e delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi	50
<u>Realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili</u>	<u>40</u>
Vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli	50
Adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione	40

Nel caso di investimenti proposti da giovani agricoltori entro 5 anni dal loro insediamento (beneficiari del sostegno della misura 112 e della misura 2 (B) della precedente programmazione) le percentuali riportate nella tabella sono aumentate di 10 punti percentuali.

Nel caso di investimenti proposti da imprese agricole, singole o associate, che non esercitano l'attività agricola a titolo principale le percentuali riportate nella tabella sono diminuite di 10 punti percentuali.

Nell'ambito della strategia di sviluppo locale selezionata per l'attuazione dell'approccio LEADER , che comprende aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (D), possono beneficiare degli aiuti le iniziative ricadenti nell'area individuata al Capitolo 3.1.6.2. "Analisi delle situazioni della zona di intervento LEADER". ~~In tale area tutte le percentuali sopra riportate sono aumentate di 15 punti percentuali.~~

5. Effetti previsti dalle modifiche

Sottomodifica n.1

La modifica determina i seguenti effetti:

- semplificazione dell'iter istruttorio delle istanze relative ad investimenti nel settore agrituristico, in quanto viene a delinarsi un allineamento fra le norme previste a livello provinciale per l'autorizzazione all'esercizio di attività agrituristiche di somministrazione di pasti e bevande e i requisiti richiesti per la concessione degli aiuti per investimenti per lo sviluppo delle medesime attività.
- Incremento della propensione delle imprese agricole allo sviluppo di attività di diversificazione del reddito nel campo della somministrazione di pasti e bevande in connessione con l'attività agricola e nel rispetto dell'obiettivo prioritario della misura che consiste nella valorizzazione delle risorse e dei prodotti non solo delle singole imprese ma in riferimento al territorio rurale di riferimento.

Sottomodifica n.2

Si intende riservare un livello di priorità assoluta per gli investimenti proposti dalle piccole aziende zootecniche che operano nel settore dell'allevamento di bovine da latte.

Le piccole imprese sono quelle che dovrebbero essere maggiormente attratte dallo sviluppo delle attività di diversificazione del reddito (agriturismo, prestazione di servizi, produzione e vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili).

L'effetto atteso pertanto è lo sviluppo di attività complementari di diversificazione del reddito da parte delle piccole aziende zootecniche operanti nei comprensori di montagna.

Sottomodifica n.3

Le biomasse prodotte negli allevamenti zootecnici rappresentano la maggiore fonte a livello provinciale di potenziale sviluppo di energie da fonti rinnovabili per le imprese agricole.

La modifica proposta ha l'obiettivo di favorire una maggiore propensione delle imprese zootecniche ad investire nel settore delle energie rinnovabili, in quanto gli incentivi previsti dalla normativa nazionale nella forma di "*tariffa omnicomprensiva*" per ogni Kwh immesso nella rete elettrica per un periodo di 15 anni (attualmente la tariffa è stabilita in 0,22 €/Kwh) consentono di ammortizzare gli onerosi investimenti necessari per la realizzazione degli impianti costruiti a livello aziendale, la cui realizzazione in assenza degli incentivi statali non risulterebbe conveniente.

Ne consegue che l'effetto atteso consiste nella realizzazione sul territorio provinciale di alcuni impianti per la produzione di energia dal trattamento delle deiezioni zootecniche o di altre biomasse agricole.

Sottomodifica n.4

All'atto della redazione delle schede di misura del PSL o delle eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'attuazione del piano, il GAL non è vincolato ad adottare le intensità di aiuto del PSR, pur nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regolamento comunitarie (Allegato I Reg. (CE) N. 1698/2005).

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

Tutte le modifiche proposte non alterano la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane in linea con il Piano Strategico Nazionale (PSN), il quale peraltro non detta alcuna norma in riferimento alle modalità di sviluppo di attività di diversificazione del reddito.

Si precisa, inoltre che per quanto riguarda la modifica 2 il Piano Strategico Nazionale, non detta alcuna norma in riferimento alle percentuali di intervento relative agli aiuti per la diversificazione del reddito.

Come già accennato nella scheda di notifica della misura 121, per quanto riguarda il settore lattiero-caseario, le azioni proposte sono in linea con le indicazioni riportate nel PSN, il quale raccomanda la diversificazione delle produzioni, mediante la realizzazione di attività complementari a quella di allevamento, come la produzione di energia, la trasformazione e la vendita diretta.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non implica nessuna modifica finanziaria.

Modifica 12 – Capitolo 5.3.3.1.3. – Incentivazione di attività turistiche

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Al momento della stesura del PSR la misura 313 non era supportata da regolare notifica ai sensi degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale (2006/C 319/01 pubblicata sulla GUUE 27.12.2006). In quella fase si era quindi previsto di attivare da subito le misure in regime *de minimis*, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006.

Nel 2008 gli aiuti sono stati notificati (N396-08) con esito positivo con decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009.

Ora si tratta di prendere atto della notifica, togliendo il riferimento all'applicazione del regime 'de minimis'.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda il capitolo "*Intensità dell'aiuto*" barrando il testo oggetto di eliminazione.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

Contributo in conto capitale:

75% del costo totale ammissibile e 90% in caso di gestione associata da parte dei proprietari.

a) limite massimo di spesa ammissibile 150.000 Euro per intervento;

b) limite massimo di spesa ammissibile 50.000 Euro per intervento.

Gli aiuti concessi alle imprese in forza della presente misura sono conformi al Reg. (CE) n. 1998/2006, "de minimis".

5. Effetti attesi dalle modifiche

Vengono a cadere i limiti della regolamentazione *de minimis*.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica è legata all'applicazione delle norme sugli aiuti di stato e risulta in coerenza con le indicazioni programmatiche del PSN riferite al settore.

Modifica 13 – Capitolo 5.3.3.2.1 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Sottomodifica n. 1

La modifica, parallelamente a quanto indicato nella proposta al Capitolo 5.3.4.1 "Attuazione di strategie di sviluppo locale", è finalizzata a non vincolare l'intensità dell'aiuto per le misure attivate dal PSL nell'area Leader alle percentuali previste dal PSR. Considerato che il PSL sviluppa una strategia propria potrebbe differenziarsi nell'applicazione delle politiche di sviluppo locale dal PSR. La modifica interessa il sottocapitolo "Misura dell'intervento pubblico", è stata illustrata ed approvata durante la discussione in merito al Leader in occasione del CdS di data 15/06/09.

Sottomodifica n. 2

La modifica è volta ad adeguare la misura 321 al comma 2 dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, come modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) N. 363/2009, in merito alla possibilità di elevare l'importo degli anticipi fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Sottomodifica n. 1

MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

Contributo pubblico fissato all'80% dei costi ammessi, ~~elevabile al 90% nelle aree delimitate LEADER~~. La parte di spesa non coperta dal contributo è sostenuta direttamente dai beneficiari, enti di diritto pubblico (ConSORZI di Bonifica, ConSORZI di Miglioramento Fondiario, Comuni, altri enti pubblici). Considerata la natura pubblica degli investimenti, trattandosi di viabilità e reti di infrastrutture in ambito rurale a valenza collettiva, è possibile cumulare altre sovvenzioni pubbliche nella misura del 100% di contributo pubblico.

Sottomodifica n. 2

Si rende necessario sostituire l'intero sottocapitolo "ANTICIPAZIONI ed ACCONTI" con il nuovo sotto riportato sottocapitolo.

Possono essere concessi anticipi, ai sensi dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, nel limite massimo del 20% dell'aiuto pubblico all'investimento e la liquidazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o equivalente corrispondente al 110% dell'importo anticipato e/o stati di avanzamento lavori fino all'80% dell'aiuto pubblico concesso, dedotte le anticipazioni eventualmente erogate. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

5. Effetti previsti dalle modifiche

Sottomodifica n. 1

All'atto della redazione delle schede di misura del PSL o delle eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'attuazione del piano, il GAL non è vincolato ad adottare le intensità di aiuto del PSR.

Sottomodifica n. 2

La modifica è volta ad adeguare la misura al comma 2 dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006 come modificato dall'articolo 1 del Regolamento (CE) N. 363/2009.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifiche proposte non alterano la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane in linea con il Piano Strategico Nazionale (PSN).

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

Sottomodifica n. 1

Non si rilevano implicazioni finanziarie a seguito della modifica.

Sottomodifica n. 2

La modifica proposta consente di migliorare l'andamento finanziario del programma nel rispetto dell'obiettivo n+2. Permette altresì di aumentare la disponibilità in termini di liquidità per i beneficiari, in risposta alle difficoltà della crisi economica in atto.

Modifica 14 – Capitolo 5.3.3.2.3. – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La modifica riguarda l'intervento 323.5 "Ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici rurali da adibire a rifugi forestali". Il titolo della misura non era stato adeguato a modifiche del contenuto apportate nella fase di contrattazione. Si tratta di un errore materiale che ora viene corretto con il titolo "Manutenzione straordinaria di edifici rurali di particolare pregio e tipici della tradizione locale a supporto di attività sociali, didattico ricreative e forestali", allineandolo alla tipologia di intervento prevista dalla misura.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda i capitoli "Interventi" e "Intervento 323.5" di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

INTERVENTI

Sono previste le seguenti tipologie di intervento:

323.1 Redazione dei Piani di Gestione e di Protezione dei siti Natura 2000

323.2 Iniziative di riqualificazione degli habitat e di sensibilizzazione ambientale nelle aree Natura 2000 e nei siti di grande pregio naturale

323.3 Investimenti per la manutenzione straordinaria, il restauro e la riqualificazione delle strutture di malga

323.4 Ristrutturazione delle strutture tradizionali degli edifici zootecnici

323.5 Manutenzione straordinaria di edifici rurali di particolare pregio e tipici della tradizione locale a supporto di attività sociali, didattico ricreative e forestali Ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici rurali da adibire a rifugi forestali

INTERVENTO 323.5

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI RURALI DI PARTICOLARE PREGIO E TIPICI DELLA TRADIZIONE LOCALE A SUPPORTO DI ATTIVITÀ SOCIALI, DIDATTICO RICREATIVE E FORESTALI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI RURALI PER USO COME RIFUGI FORESTALI

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica comporta una maggior chiarezza interpretativa da parte degli utenti.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta è puramente formale e coerente con il Piano Strategico Nazionale.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

Non vi sono implicazioni finanziarie.

Modifica 15 – Capitolo 5.3.3.2.3 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La modifica è volta ad adeguare gli interventi (sottomisure) 323/3/4 al comma 2 dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, come modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) N. 363/2009, in merito alla possibilità di elevare l'importo degli anticipi fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda 2 dei 5 interventi previsti per tale misura, in particolare per:

- 323.3 Investimenti per la manutenzione straordinaria, il restauro e la riqualificazione delle strutture di malga
- 323.4 Ristrutturazione ed innovazione delle strutture tradizionali degli edifici zootecnici.

Si rende necessario sostituire l'intero sottocapitolo “ANTICIPAZIONI ed ACCONTI” con il nuovo sotto riportato sottocapitolo.

Possono essere concessi anticipi, ai sensi dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, nel limite massimo del 20% dell'aiuto pubblico all'investimento e la liquidazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o equivalente corrispondente al 110% dell'importo anticipato e/o stati di avanzamento lavori fino all'80% dell'aiuto pubblico concesso, dedotte le anticipazioni eventualmente erogate. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica è volta ad adeguare la misura al comma 2 dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006 come modificato dall'articolo 1 del Regolamento (CE) N. 363/2009.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta non altera la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane in linea con il Piano Strategico Nazionale (PSN).

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica proposta consente di migliorare l'andamento finanziario del programma nel rispetto dell'obiettivo n+2. Permette altresì di aumentare la disponibilità in termini di liquidità per i beneficiari, in risposta alle difficoltà della crisi economica in atto.

Modifica 16 – Capitolo 5.3.4.0 - LEADER.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

A seguito dell'avanzamento del PSR è necessaria una rivisitazione del circuito finanziario. Viene corretta la definizione della procedure e delle competenze in

capo al GAL, in quanto l'Autorità di Gestione non ha tra i suoi compiti quello di accogliere gli elenchi di liquidazione, competenza in capo agli organismi pagatori.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda il sottocapitolo "Competenze del GAL selezionato" del PSR . In particolare si rende necessario eliminare la parte barrata, come qui sotto riportato:

COMPETENZE DEL GAL SELEZIONATO

Il GAL, nell'ambito dell'attuazione delle azioni previste, procede alla selezione dei singoli progetti e li approva mediante l'adozione di un atto formale del proprio organo decisionale. Il GAL deve provvedere all'emanazione di bandi pubblici e per l'attuazione di tutte le azioni deve essere prevista la massima pubblicizzazione delle iniziative.

Il GAL può avvalersi di un capofila amministrativo e finanziario con un'esperienza nella gestione dei fondi pubblici ed in grado di sovrintendere al buon funzionamento del partenariato.

Relativamente alle Misure 411, 413 e 421 il GAL è responsabile: della pubblicazione dei bandi, della raccolta delle domande, della predisposizione delle graduatorie di priorità, dell'istruttoria delle domande, dell'acquisizione del parere della Commissione LEADER, dell'inserimento delle stesse nel sistema informativo, del monitoraggio fisico, dell'autorizzazione delle iniziative, dell'effettuazione dei relativi controlli nonché della predisposizione degli elenchi di liquidazione da trasmettere all'Autorità di Gestione; a sua volta quest'ultima, esperiti i controlli di competenza, inoltra gli elenchi di liquidazione all'Organismo pagatore.

Al fine della corretta esecuzione delle fasi sopraelencate il GAL si avvarrà di appositi manuali procedurali, di istruzioni operative.

In ogni caso il GAL è tenuto:

- ad acquisire dai beneficiari, e a conservare presso la propria sede, tutta la documentazione comprovante la regolare esecuzione, sia fisica che finanziaria, dei progetti;
- acquisire dai beneficiari dichiarazioni con cui gli stessi si impegnano a non distogliere le opere realizzate per un periodo non inferiore ai dieci anni e le attrezzature per un periodo non inferiore ai cinque anni assicurando di non aver richiesto, per le opere od interventi previsti, altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo;
- utilizzare un software di gestione per la registrazione delle operazioni relative all'attuazione dell'asse LEADER.

La Misura 431 "Acquisizione di competenze e animazione del territorio" vede il GAL quale beneficiario. Relativamente a tale misura il GAL e/o il soggetto capofila amministrativo e finanziario, una volta sostenute le spese di propria competenza (costi di gestione, progetti a regia diretta, acquisto di attrezzature informatiche e telematiche, interventi di informazione locale e sensibilizzazione, predisposizione di materiale informativo, partecipazione ad eventuali manifestazioni, fiere ecc.) provvederà, sulla scorta delle indicazioni date dall'Autorità di Gestione, alla rendicontazione delle stesse, al fine di ottenerne il rimborso.

Il Gal dovrà disporre di sistemi efficaci per garantire un soddisfacente espletamento dei compiti affidati in conformità alle disposizioni comunitarie con particolare riguardo ai seguenti punti:

- la separazione delle funzioni
- le procedure scritte
- l'uso di elenchi di controllo (check list)
- la corretta gestione in sicurezza dei sistemi informativi
- i controlli amministrativi e materiali.

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica corregge un errore materiale e precisa correttamente l'attività istruttoria in capo al GAL.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta non altera la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane in linea con il Piano Strategico Nazionale (PSN).

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica proposta non implica nessuna modifica finanziaria.

Modifica 17 – Capitolo 5.3.4.1 – Attuazione di strategie di sviluppo locale

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Vengono proposte due sottomodifiche. La prima volta a non vincolare l'intensità dell'aiuto per le misure attivate dal PSL nell'area Leader alle percentuali previste dal PSR. Considerato che il PSL sviluppa una strategia propria potrebbe differenziarsi nell'applicazione delle politiche di sviluppo locale dal PSR. Questa modifica al Capitolo 5.3.4.1 comporta la conseguente modifica in corrispondenza delle misure 311 e 321 (vedi sopra). La modifica è stata illustrata ed approvata durante la discussione in merito al Leader, in occasione del CdS di data 15/06/09.

La seconda modifica aggiorna i criteri di demarcazione per non sovrapporre gli interventi attivati dalle misure del PSL in area Leader a quanto è finanziato tramite il PSR (Asse 1 e 3).

4. Descrizione delle modifiche proposte

Sottomodifica n.1

In corrispondenza del sottocapitolo "TIPO DI AIUTO" si rivede il testo come di seguito riportato.

TIPO DI AIUTO

L'intensità e l'entità del contributo sono quelle previste nelle specifiche schede di misura attivate nell'area Leader dal PSL dove trova attuazione la strategia di sviluppo locale, il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I al Reg. (CE) N. 1698/2005.

Sottomodifica n.2

Si riporta il testo integrale del sottocapitolo "CRITERI DI DEMARCAZIONE" con le relative variazioni.

CRITERI DI DEMARCAZIONE

~~Poiché l'Asse 4 prevede un calendario operativo diverso rispetto agli altri Assi del P.S.R. (selezione del GAL e della strategia locale: al più tardi entro i due anni successivi all'approvazione del PSR) è necessario prevedere un periodo transitorio dove i beneficiari dell'Area selezionata per l'attuazione dell'Asse 4 possono avvalersi delle altre Misure del P.S.R.~~

Al fine di evitare la possibilità di presentare la medesima domanda a valere su diversi assi del P.S.R. ~~a regime quando il GAL e la strategia di sviluppo locale saranno individuati i beneficiari~~ e quelli previsti dal Piano di Sviluppo Locale sono individuate le azioni/operazioni dell'area selezionata per l'attuazione dell'Asse 4, per investimenti di importo inferiore a 300.000 euro, dovranno avvalersi esclusivamente degli stanziamenti previsti dai bandi del GAL in base ai criteri di demarcazione riportati nella seguente tabella:

DEMARCAZIONE		
MISURA	PSR	ASSE IV LEADER
<u>111</u>	<u>Il PSR non attua la misura nell'area Leader</u>	<u>Il PSL attiva la misura nell'area Leader</u>
<u>112</u>	<u>Il PSR attua la misura sull'area Leader</u>	<u>Il PSL non attiva la misura</u>
<u>121</u>	<u>Il PSR attiva nell'Area Leader la misura</u>	<u>Il PSL attiva la misura nell'area Leader limitatamente</u>

	<p><u>limitatamente alle seguenti aree di intervento come definite dalla scheda di misura del PSR al sottocapitolo AREA DI INTERVENTO ED AZIONI, lettera:</u></p> <p><u>a) Comparto produzioni vegetali: frutticoltura, viticoltura, olivo, colture minori, orticoltura, floricoltura, vivai viticoli e frutticoli: punto 1), 3), 4), 5) 6);</u></p> <p><u>b) Comparto produzioni zootecniche comprese la foraggicoltura, l'apicoltura e l'elicicoltura: punto 1.), 2);</u></p> <p><u>c) Altri interventi aziendali.</u></p>	<p><u>alle seguenti aree di intervento come definite dalla scheda di misura del PSR al sottocapitolo AREA DI INTERVENTO ED AZIONI, lettera:</u></p> <p><u>a) Comparto produzioni vegetali: frutticoltura, viticoltura, olivo, colture minori, orticoltura, floricoltura, vivai viticoli e frutticoli:</u> <u>punto 2) realizzazione e adeguamento di strutture e attrezzature aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni vegetali prevalentemente aziendali (limite massimo 1/3 di produzioni di provenienza extraaziendale);</u></p> <p><u>b) Comparto produzioni zootecniche comprese la foraggicoltura, l'apicoltura e l'elicicoltura:</u> <u>punto 3) realizzazione e adeguamento di strutture e attrezzature aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici di provenienza prevalentemente aziendale (limite massimo 1/3 di produzioni di provenienza extraaziendale);</u> <u>punto 4) realizzazione di impianti per il trattamento di reflui zootecnici e biomasse di produzione aziendale, volti alla produzione di energia commisurata al fabbisogno aziendale con potenza massima di 0,5 Megawatt.</u></p> <p><u>d) Microfiliera produttive.</u></p>
<u>122</u>	<p><u>Il PSR attiva nell'Area Leader la misura come definita dalla scheda di misura del PSR al sottocapitolo AREA DI INTERVENTO ED AZIONI punto a) e b) ad esclusione dei casi in cui i beneficiari rientrano all'interno di un accordo di filiera sottoscritto da almeno due operatori appartenenti a diverse fasi della filiera medesima.</u></p>	<p><u>Il PSL attiva tale misura nell'area Leader esclusivamente nel caso in cui gli interventi proposti dai beneficiari rientrano all'interno di un accordo di filiera sottoscritto da almeno due operatori appartenenti a diverse fasi della filiera medesima. Gli investimenti proposti devono interessare sia la fase di esbosco e/o prima lavorazione e/o commercializzazione.</u></p>
<u>123.1</u>	<p><u>Il PSR attiva nell'Area Leader tutti gli investimenti, come da sottocapitolo TIPO DI INVESTIMENTI, ad eccezione degli investimenti relativi alla commercializzazione e promozione di prodotti agricoli e zootecnici locali e relativi sottoprodotti, compresi gli impianti, le macchine ed attrezzature richiesti per tali attività.</u></p>	<p><u>Il PSL attiva tale misura nell'area Leader esclusivamente per gli interventi relativi ai seguenti investimenti: commercializzazione e promozione di prodotti agricoli e zootecnici locali e relativi sottoprodotti, compresi gli impianti, le macchine ed attrezzature richiesti per tali attività.</u></p>
<u>123.2</u>	<p><u>Il PSR attiva nell'Area Leader la misura come definito dalla scheda di misura del PSR al sottocapitolo AREA DI INTERVENTO ED AZIONI punto a) e b) ad esclusione dei casi in cui i beneficiari rientrano all'interno di un accordo di filiera sottoscritto da almeno due operatori appartenenti a diverse fasi della filiera medesima.</u></p>	<p><u>Il PSL attiva tale misura nell'area Leader esclusivamente nel caso in cui gli interventi proposti dai beneficiari rientrano all'interno di un accordo di filiera sottoscritto da almeno due operatori appartenenti a diverse fasi della filiera medesima. Gli investimenti proposti devono interessare sia la fase di esbosco e/o prima lavorazione e/o commercializzazione.</u></p>
<u>125/1/2/3</u>	<p><u>Il PSR opera sull'area Leader</u></p>	<p><u>Il PSL non attiva la misura</u></p>
<u>125/4</u>	<p><u>Il PSR attiva nell'Area Leader la misura come definito dalla scheda di misura del PSR al sottocapitolo TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO punto A1), A2) e A3) ad esclusione dei casi in</u></p>	<p><u>Il PSL attiva tale misura nell'area Leader esclusivamente nel caso in cui gli interventi proposti dai beneficiari rientrano all'interno di un accordo di filiera sottoscritto da almeno due operatori</u></p>

	<u>cui i beneficiari rientrano all'interno di un accordo di filiera sottoscritto da almeno due operatori appartenenti a diverse fasi della filiera medesima.</u>	<u>appartenenti a diverse fasi della filiera medesima.</u>
<u>311</u>	<u>Il PSR non attua la misura nell'area Leader</u>	<u>Il PSL attiva la misura nell'area Leader</u>
<u>312</u>	<u>Il PSR non attiva la misura</u>	<u>Il PSL attiva la misura nell'area Leader</u>
<u>313</u>	<u>Il PSR non attua la misura nell'area Leader</u>	<u>Il PSL attiva la misura nell'area Leader</u>
<u>321</u>	<u>Il PSR attua la misura sull'area Leader</u>	<u>Il PSL non attiva la misura</u>
<u>322</u>	<u>Il PSR non attua la misura nell'area Leader</u>	<u>Il PSL attiva la misura nell'area Leader</u>
<u>323</u>	<u>Il PSR attua le sotto misure / interventi: 323.1 2 323.2 limitatamente ai siti di Natura 2000, la 323.3 e la 323.4.</u>	<u>Il PSL attiva nell'area Leader le sotto misure / interventi: 323.1 323.2 fuori dai siti di Natura 2000 e la 323.5.</u>
<u>331</u>	<u>Il PSR non attiva la misura</u>	<u>Il PSL attiva la misura nell'area Leader</u>

Al fine di garantire ulteriormente la demarcazione rispetto a quanto indicato in tabella, si precisa che la Commissione Leader, chiamata ad esprimersi in merito ai progetti a valere sull'Asse IV è composta da un pool di tecnici esperti nell'attuazione dei programmi comunitari (P.O. FSE, P.O. FESR, PSR, P.O. OCM) che oltre ad avere competenza nei diversi settori, assicurano il rispetto delle norme dei diversi fondi e della complementarità degli strumenti di programmazione.

I controlli verranno effettuati nel rispetto del Reg. (CE) N. 1975/2006.

Sarà in ogni caso assicurato il sistema di controllo su base informatizzata al fine di evitare la possibilità di presentare la medesima istanza di aiuto sul P.S.R. e sull'Asse 4.

5. Effetti previsti dalle modifiche

La prima sottomodifica consente una maggior libertà programmatica al Gal svincolando il PSL nell'attuazione delle misure dalle intensità di aiuto definite dalla strategia del PSR.

La seconda sottomodifica, come illustrato sopra, è volta ad assicurare la complementarità degli strumenti di programmazione. Tale modifica fornisce gli elementi necessari per la corretta individuazione dei criteri di demarcazione, delineando con maggior chiarezza il campo applicativo delle misure/azioni previste nel PSL.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta non altera la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane in linea con il Piano Strategico Nazionale (PSN).

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica proposta non implica nessuna modifica finanziaria.

Modifica 18 – Capitolo 9 – Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La modifica riguarda la tabella B, legittimazione del Regime di Aiuto.

4. Descrizione delle modifiche proposte

In sede di approvazione del PSR le azioni forestali contenute nelle misure 122, 313 e 323, non godevano di strumenti notificati e pertanto gli aiuti alle imprese

forestali sono stati previsti ed erogati in regime de minimis (ai sensi del Reg. (CE) N. 1998/2006). Nel 2008 tali aiuti sono stati notificati (N396-08 e N397-08) con esito positivo. Ora si tratta di prendere atto della notifica modificando la tabella 9 B come segue:

Tabella B

Codice Misura	Titolo del Regime di Aiuto	Legittimazione del Regime di Aiuto	Durata del Regime di Aiuto
122	Miglioramento del valore economico delle foreste	<u>122 A:</u> Qualsiasi aiuto concesso ad imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006 <u>122 B: Notifica N. 397-08 con decisione C (2008) 8633 del 16.12.2008</u>	2007-2013
313	Incentivazione di attività turistiche	Qualsiasi aiuto concesso ad imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006 <u>Notifica N 396-08 con decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009</u>	2007-2013
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	<u>323.1: redazione piani di protezione e di gestione di natura 2000</u> <u>Notifica N 396-08 con decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009</u> <u>323.2: iniziative per la riqualificazione degli habitat e per la sensibilizzazione ambientale</u> <u>a) ambiente agricolo: conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)</u> <u>b) ambiente forestale: Notifica N 396-08 con decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009</u> <u>323.5: manutenzione straordinaria di edifici rurali a supporto di attività sociali, didattico ricreative e forestali</u> <u>Notifica N 396-08 con decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009</u>	2007-2013

5. Effetti previsti dalle modifiche

Vengono a cadere i limiti della regolamentazione 'de minimis' e la misura viene applicata integralmente, senza limitazioni. Questo aumenta le possibilità di applicazione e semplifica notevolmente le procedure.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica è legata all'applicazione delle norme sugli aiuti di stato e comunque coerente con il PSN.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica implica un adeguamento degli stanziamenti previsti nelle tabelle finanziarie di cui al capitolo 8, “aiuti di stato aggiuntivi”, con l’aggiunta della misura 313 per € 5.000.000 e gli adeguamenti della sottomisura 323.1 (€ 500.000), 323.2 (€ 2.000.000) e 323.5 (€ 4.000.000). Si precisa che gli eventuali approfondimenti in merito agli aspetti finanziari sono illustrati alla modifica del Capitolo 8. Aiuti di stato aggiuntivi.

Modifica 19 – Capitolo 10 – Informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della Politica Agricola Comune, attraverso la politica di coesione nonché dallo strumento comunitario di sostegno alla pesca

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Come illustrato in occasione delle modifiche proposte al capitolo 5.2 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE O PIÙ MISURE, in merito alla demarcazione (sottomodifica numero 3) vengono conseguentemente apportate le modifiche al Capitolo 10 aggiornando la demarcazione tra PSR e OCM, considerato che l’argomento è trattato in entrambi i capitoli.

La modifica precisa gli ambiti di intervento del PSR in ordine ai nuovi criteri di demarcazione previsti dal PSN nell’ambito dell’OCM Frutta e Vino.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Si illustrano le proposte di sottomodifica del sottocapitolo 10.1.4. “Giudizio sulla complementarietà con le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all’Allegato I Regolamento di attuazione n. 1974/2006”. Le due sottomodifiche aggiornano la demarcazione nei sottocapitoli dedicati all’OCM vitivinicola e ortofrutta. Per l’OCM vitivinicola si riporta integralmente il sottocapitolo, mentre per l’ortofrutta si riporta l’ultimo capoverso del sottocapitolo “O.C.M. ortofrutta”.

O.C.M. vitivinicola

Il Reg. (CE) n. 1493/99, relativo all’OCM Vitivinicola, prevede specifiche misure a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sulla base di appositi piani regionali. Si prevede che il PSR intervenga:

- nelle aziende agricole per tutte le tipologie di intervento, ad eccezione dell’impianto e reimpianto di vigneti;
- per le imprese agroindustriali per tutte le tipologie di intervento, tranne le azioni di promozione attivate attraverso i fondi OCM.

O.C.M. ortofrutta

Omississ...

In specifico si prevede che il PSR intervenga a livello di:

- aziende agricole che non aderiscono ad O.P. per tutte le tipologie di intervento;
- aziende agricole socie di O.P., per il finanziamento di attrezzature e dotazioni specifiche a livello aziendale, miglioramenti fondiari e fabbricati a livello aziendale, impianti di irrigazione, impianti di ~~difesa attiva~~ copertura per ciliegio e/o piccoli frutti contro le avversità climatiche; tali interventi di costo totale superiore a 15.000 Euro non sono finanziati dai Programmi Operativi delle O.P.

- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad O.P. La realizzazione, adeguamento e ammodernamento delle strutture agroindustriali comprensive degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento di costo totale superiore all'importo di 1 Meuro e realizzazione di impianti per la selezione e confezionamento delle mele solo nei casi in cui il beneficiario, sia in grado di lavorare un quantitativo minimo di produzione stabilito in 250.000 q.li. L'ammissibilità, oltre all'impianto di lavorazione riguarda anche l'eventuale costruzione del locale adibito ad ospitarlo.

5. Effetti attesi dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

Evitare la duplicazione di interventi tra PSR e OCM adeguandosi ai criteri del PSN.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica è intesa ad aggiornare il PSR con le disposizioni contenute nel PSN in merito ai rinnovati criteri di demarcazione tra i vari strumenti comunitari, in particolare l'OCM ortofrutta.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica proposta non implica nessuna variazione finanziaria.

Modifica 20 – Capitolo 11 - Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Come previsto dall'art. 74 del Regolamento N. 1698/05 la Provincia Autonoma di Trento ha dovuto individuare le seguenti autorità:

- Autorità di gestione;
- Organismo pagatore;
- Organismo di certificazione.

Nel corso del 2008 la Società di certificazione del Piano di Sviluppo Rurale è cambiata rispetto a quanto originariamente prevista nel Piano stesso per l'annata 2007.

In particolare la certificazione verrà fatta dalla società Mazars & Guerard Spa – Via del Corso 262 - 00186 Roma, anziché l'allora designata Pricewaterhouse Coopers SpA – Largo Angelo Fochetti, 30 – 00154 Roma.


4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda il capitolo 11 "Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili" del PSR .

Si rende necessario aggiornare il nominativo della società preposta alla certificazione del PSR.

11.1 ORGANISMI RESPONSABILI

La struttura organizzativa della Provincia Autonoma di Trento, con l'indicazione delle strutture competenti della gestione del Piano di sviluppo rurale, è la seguente:



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

Via Trener, 3 – Trento

Tel 0461/495796 – Fax 0461/495872

e-mail: dip.agricoltura@provincia.tn.it

Dirigente generale: dott. Mauro Fezzi

SERVIZIO VIGILANZA E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

Via Trener, 3 – Trento

Tel 0461/495921 – Fax 0461/495763

e-mail: serv.vigila@provincia.tn.it

Responsabile: dott. Marta Da Vià

SERVIZIO AZIENDE AGRICOLE E TERRITORIO RURALE

Via Trener, 3 – Trento

Tel 0461/495641 – Fax 0461/495865

e-mail: serv.aziendeagricole@provincia.tn.it

Responsabile: dott. Fabrizio Dagostin

DIPARTIMENTO RISORSE FORESTALI E MONTANE

Via Trener, 3 – Trento

Tel 0461/495981 – Fax 0461/495716

e-mail: dip.risorseforestali@provincia.tn.it

Dirigente generale: dott. Romano Masè

SERVIZIO FORESTE E FAUNA

Via Trener, 3 – Trento

Tel 0461/495943 – Fax 0461/495957

e-mail: serv.foreste@provincia.tn.it

Responsabile: dott. Maurizio Zanin

La Provincia Autonoma di Trento, nel dare attuazione a quanto previsto dal Reg. (CE) n.1698/05, art.74, individua le seguenti autorità:

- **Autorità di Gestione**, rappresenta il soggetto responsabile dell' efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nel Dipartimento agricoltura e alimentazione di cui è dirigente il Dr. Mauro Fezzi;

- **Organismo Pagatore**, nel rispetto delle condizioni di cui all'art.6 del Reg (CE) n.1290/05. è rappresentato da Agea fino all' eventuale attivazione di un organismo pagatore provinciale che la sostituisce. Dall'esercizio finanziario 2009 l'organismo pagatore è l'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG).
- **Organismo di certificazione**, ai sensi dell'art.7 del Reg. (CE) N. 1290/05 relativamente ai compiti connessi all'attuazione del seguente programma, è rappresentato per l'annata 2007 dalla PricewaterhouseCoopers SpA – Largo Angelo Fochetti, 30 – 00154 ROMA. Dall' esercizio finanziario 2008 l'organismo di certificazione è la Mazars & Guerard Spa – Via del Corso 262 - 00186 Roma. Esso opererà conformemente a quanto stabilito dal Reg. (CE) N. 885/2006 art.5.

Le tre autorità sopra designate sono tutte funzionalmente indipendenti. Per assicurare la massima efficienza nell'attuazione del Programma, l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, nel rispetto delle specifiche competenze, opereranno in costante collaborazione.

.....*omissis*.....

5. Effetti previsti dalle modifiche

Aggiorna l'indicazione contenuta nel capitolo circa il nuovo organismo di certificazione.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta non altera la strategia del Programma di Sviluppo Rurale che rimane in linea con il Piano Strategico Nazionale (PSN).

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica proposta non implica nessuna modifica finanziaria.